Supplemento ordinario n. 3 alla "Gazzetta Ufficiale" n. 292 dell'11 novembre 1972

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 11 novembre 1972 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. **641.**

Disciplina delle tasse sulle concessioni governative.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. **642.**

Disciplina dell'imposta di bollo.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. **643.**

Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. **641.**

Disciplina delle tasse sulle concessioni governative.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa per la riforma tributaria;

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036;

Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito, con modifiche, nella legge 24 luglio 1972, n. 321;

Udito il parere della Commissione parlamentare istituita a norma dell'art. 17, comma primo, della legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto delle tasse

I provvedimenti amministrativi e gli altri atti elencati nell'annessa tariffa sono soggetti alle tasse sulle concessioni governative nella misura e nei modi indicati nella tariffa stessa.

Art. 2.

Riscossione delle tasse

La tassa di rilascio è dovuta in occasione dell'emanazione dell'atto e va corrisposta non oltre la consegna di esso all'interessato.

La tassa di rinnovo va corrisposta allorquando gli atti, venuti a scadenza, vengono di nuovo posti in essere.

La tassa per il visto e quella per la vidimazione vanno corrisposte al momento dell'espletamento di tali formalità.

Nei casi espressamente indicati nella tariffa, gli atti la cui validità superi l'anno sono soggetti ad una tassa annuale da corrispondersi nel termine stabilito nella tariffa stessa, per ogni anno successivo a quello nel quale l'atto è stato emesso.

Art. 3.

Modalità di pagamento

Le tasse si corrispondono in conformità a quanto previsto nell'annessa tariffa:

a) in modo ordinario, con pagamento diretto allo ufficio del registro competente o con versamento sul conto corrente postale a questi intestato;

b) in modo straordinario, a mezzo di speciali marche da annullarsi a cura del pubblico ufficiale che rilascia l'atto ovvero degli uffici o degli altri soggetti indicati dalle singole voci della tariffa o da altre norme.

Quando la misura delle tasse, dipende dalla popolazione dei comuni o dei centri abitati, questa è calcolata in base alla classificazione ed ai dati dell'ultimo censimento pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il Ministro per le finanze, con proprio decreto, può variare il modo di pagamento stabilito nella tariffa.

Art. 4.

Ufficio competente

Per le tasse da pagare in modo ordinario il versamento va effettuato presso l'ufficio del registro nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio competente ad emettere l'atto o a ricevere la dichiarazione.

Art. 5.

Marche

Le marche di cui al precedente art. 2 sono equiparate a tutti gli effetti, anche penali, alle marche da bollo.

Con decreto del Ministro per le finanze sono determinati il valore, la forma e gli altri caratteri distintivi delle speciali marche di cui al precedente comma.

Art. 6.

Prenotazione a debito

Le tasse per gli atti occorrenti nei procedimenti interessanti l'amministrazione dello Stato, le amministrazioni parificate per legge, nei rapporti tributari, a quelli dello Stato, l'Amministrazione del fondo per il culto e le persone fisiche o giuridiche ammesse al gratuito patrocinio sono prenotate a debito, salvo il recupero nei casi e nei modi indicati dalla legge sul gratuito patrocinio.

Art. 7.

Riscossione coattiva

Per la riscossione coattiva delle tasse e delle relative soprattasse si applicano le disposizioni del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 8.

Effetti del mancato o ritardato pagamento delle tasse

Gli atti per i quali sono dovute le tasse non sono efficaci sino a quando queste non siano pagate.

Art. 9.

Sanzioni

Chi esercita un'attività per la quale è necessario un atto soggetto a tassa sulle concessioni governative senza aver ottenuto l'atto stesso o assolta la relativa tassa incorre, salve le sanzioni previste da altre disposizioni di legge, nella pena pecuniaria da un minimo pari al doppio ad un massimo pari al sestuplo della tassa e, in ogni caso, non inferiore a lire 2000.

Il pubblico ufficiale che emetta atti soggetti a tasse sulle concessioni governative senza che sia stato effettuato il pagamento del tributo previsto è soggetto alla pena pecuniaria da lire 2000 a lire 20.000, oltre il pagamento delle tasse dovute, salvo, per queste, il regresso verso il debitore.

Salvo che non sia diversamente disposto nell'annessa tariffa, nel caso di mancato pagamento delle tasse annuali nei termini stabiliti, in luogo della pena pecuniaria di cui al primo comma, si incorre:

a) in una soprattassa del dieci per cento della tassa dovuta se questa è corrisposta entro trenta giorni dalla scadenza;

b) in una soprattassa del venti per cento della tassa dovuta se questa è corrisposta oltre il termine di cui alla precedente lettera *a*) ma prima dell'accertamento della infrazione.

Art. 10.

Competenze per l'accertamento delle infrazioni e ripartizione del provento delle pene pecuniarie

Per l'accertamento delle infrazioni, per l'applicazione delle sanzioni e per la definizione delle relative controversie si osservano le disposizioni della legge 7 gennaio 1929, n. 4.

L'attribuzione, agli effetti degli articoli 31 e 34 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, della facoltà di accertare le infrazioni in materia di tasse sulle concessioni governative, comprese quelle costituenti reato, compete anche ai funzionari del Ministero delle finanze e degli uffici da esso dipendenti all'uopo designati e muniti di speciale tessera nonchè, limitatamente agli accertamenti compiuti nella sede degli uffici predetti, a qualsiasi funzionario od impiegato addetto agli uffici stessi.

Le somme riscosse per le pene pecuniarie previste dal presente decreto sono ripartite a norma della legge 7 febbraio 1951, n. 168, e successive disposizioni.

Art. 11.

Ricorsi amministrativi

Le controversie relative all'applicazione delle tasse e delle soprattasse previste dal presente decreto sono decise in via amministrativa dall'intendente di finanza con provvedimento motivato avverso il quale è dato ricorso al Ministro per le finanze nel termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento stesso, quando l'ammontare delle tasse e delle soprattasse superi le lire centomila.

Il ricorso deve essere presentato all'Intendenza di finanza direttamente o mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Nel primo caso l'ufficio ne rilascia ricevuta, nel secondo caso la data di spedizione vale quale data di presentazione.

Decorso il termine di 180 giorni dalla data di presentazione del ricorso all'intendente di finanza senza che sia stata notificata al ricorrente la relativa decisione, questi può ricorrere al Ministro quando l'ammontare delle tasse e delle soprattasse superi le lire centomila.

Contro le decisioni del Ministro e quelle definitive dell'intendente di finanza è ammesso ricorso in revocazione per errore di fatto o di calcolo e nelle ipotesi previste dall'art. 395, numeri 2 e 3, del codice di procedura civile.

Il ricorso deve essere proposto nel termine di sessanta giorni decorrenti rispettivamente dalla notificazione della decisione o dalla data in cui è stata scoperta la falsità o recuperato il documento.

Su domanda del ricorrente, proposta nello stesso ricorso o in successiva istanza, l'autorità amministrativa decidente può sospendere per gravi motivi l'esecuzione dell'atto impugnato.

Art. 12.

Azione giudiziaria

Avverso le decisioni definitive, di cui al precedente articolo, è esperibile l'azione giudiziaria nel termine di novanta giorni dalla data di notificazione della decisione.

Qualora entro centottanta giorni dalla data di presentazione del ricorso non sia intervenuta la relativa decisione, il contribuente può promuovere l'azione giudiziaria anche prima della notificazione della decisione stessa.

Art. 13.

Decadenze e rimborsi

L'Amministrazione finanziaria può procedere all'accertamento delle violazioni alle norme del presente decreto entro il termine di decadenza di tre anni decorrenti dal giorno nel quale è stata commessa la violazione.

Il contribuente può chiedere la restituzione delle tasse erroneamente pagate entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dal giorno del pagamento o, in caso di rifiuto dell'atto sottoposto a tassa, dalla data della comunicazione del rifiuto stesso.

Non è ammesso il rimborso delle tasse pagate in modo straordinario.

Nonostante l'inutile decorso del termine di cui al primo comma, l'atto per il quale non sia stata corrisposta la tassa sulle concessioni governative non acquista efficacia sino a quando la tassa stessa non venga corrisposta. In tal caso non sono dovute le sanzioni per il mancato o ritardato pagamento.

Art. 14.

Disposizioni finali e transitorie

Per le tasse corrisposte per il periodo annuale in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto non è dovuta integrazione nè si fa luogo a rimborso delle eventuali differenze.

Le esenzioni e le agevolazioni in materia di tasse sulle concessioni governative, nonchè i regimi tributari sostitutivi di tale tributo, o anche di esso stabiliti dalle leggi vigenti alla data del 31 dicembre 1972, si applicano fino al termine che sarà stabilito con le disposizioni da emanarsi ai sensi del n. 6) dell'art. 9 della legge 9 ottobre 1971, n. 825.

Restano ferme le esenzioni e le agevolazioni vigenti alla data del 31 dicembre 1972, a favore delle cooperative, loro consorzi e delle società di mutuo soccorso.

Art. 15.

Norme abrogate

Sono abrogate le disposizioni del testo unico delle leggi in materia di tasse sulle concessioni governative approvate con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 16.

Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1973.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1972

LEONE

ANDREOTTI — RUMOR — VALSECCHI — MALAGODI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 novembre 1972
Atti del Governo, registro n. 252, foglio n. 17. — CARUSO.

Tariffa

Numero d'ordine	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare della tassa	Modo di pagamento	*Note*
	TITOLO I CITTADINANZA E STATO CIVILE			
1	Decreto del Capo dello Stato col quale viene concessa la cittadinanza a stranieri, permesso preventivo da parte del Governo di riacquistare la cittadinanza senza obbligo di stabilire la residenza in Italia, dichiarazione di rinunzia alla cittadinanza italiana e dispensa della condizione di trasferimento della residenza all'estero per la perdita della cittadinanza di cui, rispettivamente, agli articoli 4, 9, 8 n. 2 della legge 13 giugno 1912, n. 555, e successive modificazioni	10.000	ordinario	
	TITOLO II PERSONE GIURIDICHE			
2	*a*) Decreto di riconoscimento della personalità giuridica ad associazioni, fondazioni ed altre istituzioni	50.000	ordinario	
	b) Registrazione ai sensi dell'art. 33 del codice civile degli atti costitutivi, degli statuti e degli atti modificativi delle persone giuridiche	10.000	ordinario	
	TITOLO III IGIENE SANITA'			
3	Autorizzazione a produrre e a mettere in commercio specialità medicinali:			L'autorizzazione a produrre specialità medicinali dev'essere richiesta anche dal farmacista proprietario di una officina in diretta comunicazione con la farmacia. Tutte le disposizioni e tasse che si riferiscono alla produzione e al commercio delle specialità medicinali si applicano anche ai prodotti biologici e similari di cui all'art. 180 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. Per detti prodotti biologici e similari è dovuta tanto la tassa di produzione quanto quella di registrazione del prodotto, quantunque unico sia il decreto ministeriale di autorizzazione. Di una stessa specialità farmaceutica o confezione possono prepararsi le serie e le categorie. Ogni componente la serie di una specialità o confezione farmaceutica deve avere la stessa forma e gli stessi costituenti variando soltanto nelle dosi di uno o di tutti i componenti. Ogni componente la categoria di una specialità o di una confezione farmaceutica deve avere gli stessi costituenti, differenziandosi soltanto nella forma della somministrazione, alla quale è adattata anche la composizione. La tassa va corrisposta per ogni singola specialità, serie o categoria di specialità, anche quando la registrazione di una specialità con le sue serie o categorie si effettui con un unico provvedimento.
	1) tassa di rilascio per la autorizzazione alla produzione di specialità medicinali	1.000.000	ordinario	
	2) tassa per registrazione di specialità medicinali estere e nazionali, per ogni specialità, serie o categoria di specialità (articoli 162 e 166 del testo unico sostituiti dall'art. 4 della legge 1° maggio 1941, numero 422:			
	a) per ogni specialità	200.000	ordinario	
	b) per ogni serie e categoria	100.000	ordinario	

Numero d'ordine	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare della tassa	Modo di pagamento	*Note*
				La tassa è dovuta anche per i trasferimenti di registrazione da uno ad altro titolare quando importino mutamento nell'officina di produzione. Le stesse tasse sono dovute anche in caso di nuova registrazione sanitaria per specialità estere o nazionali variate nella loro composizione, per ogni specialità serie o categoria di specialità (articoli 165 e 166 del citato testo unico).
4	Autorizzazione rilasciata, ai sensi dell'art. 2 della legge 29 marzo 1951, n. 327, dal Ministero della sanità per la produzione a scopo di vendita di alimenti per la prima infanzia e di prodotti dietetici .	500.000	ordinario	
5	Autorizzazione del Ministero della sanità per l'apertura e l'esercizio di nuove officine di prodotti chimici usati in medicina e di preparati galenici (art. 144 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito dall'art. 2 della legge 1° maggio 1941, n. 422)	200.000	ordinario	
6	*a*) Autorizzazione per la fabbricazione, a scopo di vendita, di presidi medici e chirurgici da parte delle apposite officine di cui all'art. 189 del testo unico delle leggi sanitarie, sostituito dall'art. 6 della legge 1° maggio 1941, n. 422 .	50.000	ordinario	Alla tassa controindicata va soggetto il decreto col quale viene approvata qualsiasi variazione della composizione dei presidi medici e chirurgici già autorizzati. La tassa è dovuta anche per i trasferimenti di registrazione da uno allo altro titolare quando importino mutamento nelle officine di produzione.
	b) Autorizzazione per porre in commercio presidi medici e chirurgici (art. 189 del testo unico citato, sostituito dall'art. 6 della legge 1° maggio 1941, n. 422)	30.000	ordinario	
7	*a*) Autorizzazione del Ministero della sanità per la coltivazione del papavero o di altre piante dalle quali si possono ricavare sostanze comprese nell'elenco degli stupefacenti, per la raccolta di capsule di papavero o di piante o loro parti da cui si possono ricavare stupefacenti, e per l'estrazione di oppio grezzo o di altre droghe dalle piante che li contengono (art. 4 della legge 22 ottobre 1954, n. 1041)	10.000	ordinario	
	b) Autorizzazione del Ministero della sanità per la produzione dell'oppio officinale e degli altri supefacenti (art. 5 della legge sopraindicata) .	200.000	ordinario	
8	1) Autorizzazione del Ministero della sanità per commerciare a qualsiasi titolo o comunque detenere oppio grezzo, foglie o pasta di coca o altre droghe, sostanze o preparati indicati nell'elenco degli stupefacenti (articoli 6 e 10 della legge 22 ottobre 1954, n. 1041) .	100.000	ordinario	
	2) Autorizzazione del Ministero della sanità per l'impiego di stupefacenti o per il commercio dei preparati medicinali ricavati dall'impiego degli stupefacenti stessi (articolo 10, sesto comma, della legge 22 ottobre 1954, n. 1041)	50.000	ordinario	
	3) Tessera di autorizzazione per l'esercizio del commercio o per la detenzione di stupefacenti autorizzati dal Ministero della sanità (art. 10 della legge 22 ottobre 1954, n. 1041) .	15.000	ordinario	
9	Autorizzazione del Ministero della sanità per l'importazione nello Stato di acque minerali, naturali od artificiali estere (art. 199, 1° e 2° comma, del testo unico citato)	200.000	ordinario	

Numero d'ordine	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare della tassa	Modo di pagamento	*Note*
10	Autorizzazione del Ministero della sanità per aprire o porre in esercizio stabilimenti di produzione e di smercio di acque minerali, naturali od artificiali	200.000	ordinario	
11	Autorizzazione all'impianto ed all'esercizio di fabbriche di acque gassate o di bibite analcoliche (art. 30 del regolamento approvato con deecreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719)	100.000	ordinario	
12	Autorizzazione per aprire o porre in esercizio stabilimenti termali-balneari, di cure idropiniche, idroterapiche, fisiche di ogni specie (articoli 194 e 196 del testo unico delle leggi sanitarie e art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854):			Sono esonerati dal pagamento della tassa gli ambulatori comunali gli enti che abbiano scopo di beneficenza, di assistenza sociale e gli istituti scientifici per gli apparecchi di radioterapia e di radiumterapia da essi utilizzati. La tassa di cui alla lettera *b*) deve essere assolta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce. Non sono soggette a tassa le autorizzazioni concesse agli enti pubblici di assistenza.
	a) tassa di rilascio	200.000	ordinario	
	b) tassa annuale	100.000	ordinario	
13	Autorizzazione a detenere sostanze radioattive comunque confenzionate per cederle a qualsiasi titolo, anche in temporaneo uso, a enti o privati (art. 195, secondo comma, e art. 196 del testo unico delle leggi sanitarie)	50.000	ordinario	
14	Autorizzazione rilasciata dal sindaco, ai sensi dell'art. 221 del testo unico delle leggi sanitarie, per abitabilità di nuove case urbane e rurali; di edifici o parte di essi indicati nell'art. 220 del testo unico medesimo:			Ai fini dell'applicazione della tassa controindicata, per il computo dei vani delle abitazioni, si osservano le norme di cui agli articoli 45 e seguenti del regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949, n. 1142. Per le abitazioni la cui consistenza sia stabilita a metri cubi il ragguaglio a vano viene effettuato dagli organi tecnici comunali mediante il rapporto arrotondato tra la consistenza in metri cubi e la volumetria media del vano ad uso di abitazione della località.
	a) abitazioni di lusso ai sensi del decreto ministeriale 2 agosto 1969, per ogni vano	5.000	ordinario	
	b) altre abitazioni, per ogni vano	1.000	ordinario	
	c) abitazioni aventi i caratteri dell'edilizia popolare ed economica costruite a cura di uno degli enti di cui all'art. 16 del testo unico appprovato con decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1938, numero 1165, e per immobili rurali, per ogni vano	200	ordinario	
15	Autorizzazione dell'autorità comunale per aprire spacci per la vendita di carne fresca, congelata o comunque preparata, ai sensi dell'art. 29 del regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni approvato con regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298:			L'autorizzazione è necessaria anche per la vendita delle carni in spacci adibiti al commercio di altri prodotti anche se questi ultimi costituiscono la prevalente attività. La tassa annuale di cui alla lettera *b*) deve essere assolta, entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.
	a) tassa di rilascio	20.000	ordinario	
	b) tassa annuale	10.000	ordinario	
16	Autorizzazione per aprire laboratori per la produzione di carni insaccate, salate o comunque preparate, ai sensi dell'art. 50 del regolamento citato al precedente numero	100.000	ordinario	Non sono soggette alla tassa le salumerie, macellerie ed esercizi similari che provvedono alla lavorazione delle carni contro indicate, semprechè nell'attività sia impiegata una limitata attrezzatura a carattere artigianale.
17	Autorizzazione del Ministero della sanità per la produzione o confezione a scopo di vendita di estratti di origine animale o vegetale o di prodotti affini destinati alla preparazione di brodi o condimenti (art. 1, legge 6 ottobre 1950, n. 836)	200.000	ordinario	La domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione controindicata deve essere rivolta al Ministero della sanità, distintamente per ogni singolo prodotto.
18	*a*) Autorizzazioni rilasciate dal Ministero della sanità per la produzione a scopo di vendita, per la preparazione, per conto terzi o per la distribuzione per consumo, degli integratori e degli integratori medicati per mangimi (art. 6 legge 8 marzo 1968, n. 399)	20.000	ordinario	

Numero d'ordine	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare della tassa	Modo di pagamento	*Note*
	b) Decreto di registrazione del Ministero della sanità per la vendita di ogni integratore medicato per mangimi, sia di produzione nazionale che di importazione (art. 7 legge 8 marzo 1968, n. 399)	20.000	ordinario	
19	Autorizzazione per l'impianto e la gestione di pubbliche stazioni di monta equina:			
	a) se trattasi di stazioni di monta di cavalli di pregio	150.000	ordinario	
	b) in tutti gli altri casi	20.000	ordinario	
20	Autorizzazione per le attività relative alla fecondazione artificiale degli animali rilasciate:			
	a) dal Ministero per la sanità per l'istituzione e l'attività di impianti destinati alla suddetta fecondazione (art. 1 della legge 25 luglio 1952, n. 1009, integrato dall'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 e art. 7 del regolamento 28 gennaio 1958, n. 1256)	50.000	ordinario	
	b) dal prefetto per la istituzione e l'attivazione di sottocentri destinati alla suddetta fecondazione (art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955 n. 854 e art. 8 del regolamento sopracitato)	25.000	ordinario	
	TITOLO IV PASSAPORTI E LEGALIZZAZIONI			
21	*a*) Rilascio del passaporto ordinario per lo estero (legge 21 novembre 1967, n. 1185)	4.000	ordinario	La tassa è unica qualunque sia il numero delle persone che, ai termini delle disposizioni vigenti, sono iscritte nel passaporto. All'estero la tassa è riscossa in moneta locale, secondo le norme degli ordinamenti consolari, con facoltà, per il Ministero degli affari esteri, di stabilire il necessario arrotondamento. Le marche devono essere apposte ed annullate nei modi prescritti dalle autorità di P.S. competenti al rilascio del passaporto. In sede di rinnovo le marche possono essere apposte ed annullate con il timbro a calendario, oltre che dalle Questure, dagli uffici del settore della polizia di frontiera terrestre, dagli uffici di P.S. presso scali marittimi ed aerei, dagli uffici del registro, dagli ispettorati per l'emigrazione, dagli uffici postali e dagli uffici dell'Automobile club d'Italia. Agli effetti della tassa controindicata sono salvi gli accordi internazionali con carattere di reciprocità operanti al momento di entrata in vigore del presente testo unico. La tassa annuale non è dovuta qualora l'interessato non intenda usufruire del passaporto durante l'anno.
	— Tassa annuale	4.000	marche	
	b) Rilascio di passaporto collettivo (legge 21 novembre 1967, n. 1185):			
	per ogni componente il gruppo (esclusi i capo gruppo ed i minori di anni 10)	300	marche	
22	Legalizzazione di firme apposte sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere all'estero davanti ad autorità estere, ove da queste richiesta	500	marche	Per le autorità competenti a legalizzare valgono le norme dell'art. 18 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e decreto ministeriale 10 luglio 1971.
23	Legalizzazione di firme apposte sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere nello Stato, rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera residente nello Stato (art. 17 legge 4 gennaio 1968, n. 15):			Vale la disposizione di cui alla nota a margine del numero precedente.
	per ogni legalizzazione	500	marche	

Numero d'ordine	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare della tassa	Modo di pagamento	*Note*
24	Certificato di conformità della traduzione in lingua italiana al testo in lingua straniera degli atti e documenti formati all'estero da autorità estere, e da valere nello Stato, della competente autorità diplomatica e consolare ovvero del traduttore ufficiale (art. 17, legge 4 gennaio 1968, n. 15)	1.000	marche	
	TITOLO V PORTO D'ARMI CACCIA, PESCA			
25	1) Licenza annuale per il porto di una delle sottoindicate armi (art. 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773):			Le guardie di cui al n. 2 che sono vincolate agli enti o alle persone che hanno promosso la loro nomina, perdono il diritto alla licenza di porto di armi a tassa ridotta quando venga a cessare la loro qualità di guardia giurata per l'estinzione del loro vincolo agli enti ed alle persone suddette, e, nel caso in cui passino alle dipendenze di altri enti o persone, debbono essere nuovamente confermate od ottenere il rilascio di una nuova licenza di porto d'armi. Per la concessione a titolo di reciprocità dei permessi gratuiti di porto d'armi al personale diplomatico degli Stati esteri, si osservano le convenzioni e gli usi internazionali (art. 79 del regolamento di pubblica sicurezza). Qualora nei regolamenti generali di amministrazione sia preveduto che, nell'interesse pubblico, talune categorie di personale civile, dipendente direttamente dallo Stato ed addetto permanentemente ad un determinato servizio, vadano armate, la relativa autorizzazione viene rilasciata senza pagamento di tassa. L'autorizzazione abilita il concessionario a portare l'arma soltanto per difesa personale durante il servizio e per recarsi al luogo ove esercita le proprie mansioni e farne ritorno (articolo 74 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza). Può essere concessa la licenza gratuita, su motivata richiesta da parte dei competenti organi direttivi, ai funzionari dell'amministrazione finanziaria di un determinato servizio per i quali si ravvisi nell'interesse del servizio medesimo, l'opportunità di andare armati.
	a) pistola, rivoltella o pistola automatica	10.000	ordinario	
	b) bastone animato	9.000	ordinario	
	2) Licenze di cui alla lettera *a*) per le guardie giurate, forestali e campestri private e comunali e per le guardie giurate addette ai consorzi di bonifica e di irrigazione	500	ordinario	
26	I) Licenza di porto di fucile anche per uso di caccia (art. 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza succitato, art. 1 della legge 2 agosto 1967, n. 199);			La licenza di caccia è personale, ha la durata di sei anni dal giorno del rilascio ed è concessa e revocata dal prefetto o dal questore secondo le relative competenze a norma delle leggi di pubblica sicurezza. La tassa annuale non è dovuta qualora non si intenda usufruire della licenza durante l'anno. Per l'applicazione della tassa di lire 12.000 basta che il fucile, qualunque sia il suo congegno, abbia la possibilità di sparare più di due colpi consecutivi (fucili automatici o a ripetizione, a tre canne e simili). Chi esercita la caccia soltanto con cani levrieri, con furetto o con fal-
	— Rilascio o rinnovo:			
	a) per porto di fucile ad un colpo	6.000	ordinario	
	b) per porto di fucile a due colpi	8.000	ordinario	
	c) per porto di fucile a più di due colpi	12.000	ordinario	
	— Tassa annuale	le stesse di cui sopra	ordinario	
	II) Licenza di porto di armi lunghe da fuoco dal domicilio al campo di tiro a volo e viceversa:			
	— tassa di rilascio	5.000	ordinario	
	— tassa annuale	le stesse di cui sopra	ordinario	

Numero d'ordine	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare della tassa	Modo di pagamento	*Note*
				chi, deve essere munito della licenza di caccia con uso di fucile, con conseguente pagamento della tassa di cui al n. 1) lettera *b*) controindicata. All'atto del pagamento delle tasse controindicate è dovuta, con la eccezione degli agenti di vigilanza, la soprattassa di cui all'art. 38 della legge 2 agosto 1967, n. 799, e successive modificazioni, nonchè il diritto a favore dell'Ente nazionale protezione animali di cui all'art. 4, n. 3, della legge 11 aprile 1938, n. 612, e successive modificazioni.
	III) Licenza per uno dei sottoindicati modi di caccia (articoli 1, 37 e 38 della legge 2 agosto 1967, n. 799):			La licenza di caccia deve indicare il modo di caccia per il quale è stata rilasciata. Le licenze di cui ai sottonumeri 1) e 2) devono indicare anche il numero delle armi per cui sono state rilasciate.
	1) Archibugio o altra arma da getto a cavalletto o spingarda con barche senza motore:			Chi domanda la licenza per diversi modi di caccia o per lo stesso modo da esercitarsi in diverse località deve pagare la tassa intera per ogni modo di caccia e rispettivamente per ogni luogo di esercizio.
	a) per la prima arma . .	40.000	ordinario	
	b) per ogni arma in più . .	10.000	ordinario	
	2) Archibugio o altra arma da getto con appoggio fisso:			
	a) per la prima arma . .	9.000	ordinario	
	b) per ogni arma in più .	5.000	ordinario	In questi casi la licenza è rilasciata in tanti esemplari quanti sono i modi e i luoghi di caccia.
	Tasse annuali .	le stesse di cui sopra		Per qualunque altra specie di caccia non contemplata in questo numero si applica la tassa corrispondente al modo di caccia che più si accosti alla natura ed agli effetti di quello per il quale la licenza viene domandata. Sono inoltre dovute le soprattasse di cui all'art. 38 della legge 2 agosto 1967, n. 799, e successive modificazioni. E', inoltre, dovuto annualmente il diritto fisso a favore dell'ENPA, stabilito dall'art. 4, n. 2 della legge 11 aprile 1932, n. 612 e successive modificazioni sulle licenze di caccia.
27	1) Licenza di porto di fucile a non più di due colpi per gli agenti di vigilanza di cui all'art. 68 del testo unico delle leggi sulla caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, esclusivamente per la caccia degli animali nocivi, a' termini degli articoli 25 e 70 del citato testo unico:			
	— rilascio o rinnovo	1.000	ordinario	
	2) Licenza di porto di fucile a non più di due colpi per le guardie giurate forestali e campestri, private e comunali e per le guardie giurate addette a consorzi di bonifica e di irrigazione:			
	— rilascio o rinnovo	1.000	ordinario	
28	Autorizzazione per la pesca marittima con apparecchi a generatore autonomo di energia elettrica aventi caratteristiche tali da garantire la conservazione del patrimonio ittico (art. 1 del decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 735)	10.000	ordinario	
29	Permesso rilasciato dalla capitaneria di porto ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1954, numero 747, a cittadini italiani, proprietari, armatori o pescatori ed a società per la pesca con navi, battelli, barche ed altri galleggianti a vapore o a motore meccanico	50.000	ordinario	Nel caso di mutamento dell'armatore deve procedersi al rilascio di un nuovo « permesso » col pagamento della relativa tassa. Analogamente deve procedersi nel caso di smarrimento o distruzione del permesso. E' escluso il rilascio di duplicati del documento in parola.

Numero d'ordine	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare della tassa	Modo di pagamento	*Note*
	TITOLO VI AUTORIZZAZIONI DI PUBBLICA SICUREZZA ED ALTRE Capo I *Armi, prodotti esplosivi gas tossici*			
30	*a*) **Licenza dell'autorità di pubblica sicurezza per la fabbricazione, per la raccolta a fine** di commercio e industria, per lo smercio o esposizione in vendita delle armi, *escluse quelle da guerra*, ai sensi dell'articolo 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773	100.000	ordinario	
	— Rinnovo della detta licenza	30.000	ordinario	
	b) Licenza di importazione delle armi non da guerra e loro parti:			La tassa è dovuta per le importazioni delle armi, non da guerra, estere, e per le loro parti primarie od essenziali, anche se allo stato grezzo, quali canna o canne, castello, carcassa, carrello d'armamento, otturatore, calcio, asta, bascula e fusto. Le parti accessorie non sono soggette a tassa. La tassa non è dovuta per la importazione dai paesi della C.E.E. La tassa non è altresì dovuta per le importazioni di armi o loro parti primarie od essenziali, dai Paesi non comunitari, quando siano di provata origine italiana e cioè: — in reimportazione definitiva per rese di clienti esteri; — in importazione temporanea per riparazioni, revisioni, sostituzioni o lavorazioni in genere; — in reimportazione a fronte di esportazioni per tentata vendita, esposizioni in fiere e mostre all'estero od altre manifestazioni del genere fuori dal territorio nazionale. La tassa, inoltre, non è dovuta per le armi in reimportazione quando esse siano state temporaneamente esportate allo scopo di esercitare la caccia ovvero in occasione di manifestazioni sportive o venatorie, di viaggi turistici e comunque, di soggiorni all'estero.
	1° per ogni arma completa	2.000 (con un massimo di lire 50.000)	ordinario	
	2° per ogni parte primaria o essenziale	200 (con un massimo di lire 20.000)	ordinario	
	c) Licenza per la vendita ambulante di strumenti da punta e da taglio ai sensi dello art. 37. del citato testo unico	5.000	ordinario	La licenza vale per la provincia in cui è stata richiesta. Per percorrere altre province tale licenza deve essere vidimata dalle singole questure senza pagamento di ulteriore tassa.
	— Rinnovo annuale per la licenza	2.000	ordinario	
31	Licenza rilasciata dal Ministro per l'interno o per sua delega dal prefetto, ai sensi dello art. 28, primo comma, del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, per la raccolta o la detenzione di armi da guerra e di armi ad esse analoghe nazionali o straniere o di parti di esse, di munizioni, di uniformi militari o di altri oggetti, destinati all'armamento ed all'equipaggiamento di forze armate nazionali o straniere	5.000	ordinario	
	— Rinnovo annuale della licenza	2.000	ordinario	
32	1) Licenza rilasciata dal Ministro per l'interno per la fabbricazione delle armi da guerra o di armi ad esse analoghe o di parti di esse e di munizioni (art. 28, secondo comma, del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza):			
	— rilascio e rinnovo annuale	200.000	ordinario	

Numero d'ordine	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare della tassa	Modo di pagamento	*Note*
	2) Licenza rilasciata dal Ministro per l'interno per la fabbricazione di uniformi militari o di altri oggetti destinati all'armamento e all'equipaggiamento di forze armate nazionali o straniere (art. 28, secondo comma, del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza):			Sono esenti dalla tassa coloro che esercitano l'attività controindicata in forma artigianale.
	— rilascio e rinnovo annuale	150.000	ordinario	
33	Licenza per importazione delle armi da guerra e di armi ad esse analoghe o di parti di esse, delle munizioni, delle uniformi e degli altri oggetti destinati all'armamento o all'equipaggiamento di forze armate nazionali o straniere (art. 28, secondo comma, del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza):			La licenza è rilasciata per ogni singola spedizione (art. 41 del regolamento di pubblica sicurezza). La tassa non è dovuta per le importazioni dai Paesi della Comunità economica europea. La tassa non è dovuta quando i prodotti contro indicati siano di provata origine italiana e cioè: — in reimportazione definitiva per rese di clienti esteri; — in importazione temporanea per riparazioni, revisioni, sostituzioni o lavorazioni in genere; — in reimportazione a fronte di esportazioni per tentata vendita, esposizioni in fiere o mostre all'estero od altre manifestazioni del genere fuori del territorio nazionale.
	— per ogni arma completa	2.000 (con un massimo di lire 50.000)	ordinario	
	— per ogni parte primaria o essenziale o per ogni altro oggetto	200 (con un massimo di lire 20.000)	ordinario	
34	Licenza dell'autorità di pubblica sicurezza per collezioni di armi artistiche, rare ed antiche, ai sensi dell'art. 31, secondo comma, del suddetto testo unico delle leggi di pubblica sicurezza	20.000	ordinario	
35	Licenza dell'autorità di pubblica sicurezza per andare in giro con un campionario di armi, ai sensi dell'art. 36, primo comma, del suddetto testo unico delle leggi di pubblica sicurezza	10.000	ordinario	
	— Rinnovo annuale della licenza	5.000	ordinario	
36	Licenza rilasciata dal Ministro per l'interno o dal prefetto per la fabbricazione o la tenuta in deposito:			
	a) di dinamite e prodotti affini, negli effetti esplosivi, fulminanti, picrati, artifici contenenti miscele detonanti, ovvero elementi solidi o liquidi destinati a comporre esplosivi al momento dell'impiego, ai sensi dell'art. 46 del testo unico succitato	150.000	ordinario	
	b) di polveri contenenti nitrocellulosa o nitroglicerina ai sensi dell'art. 46 del testo unico succitato	150.000	ordinario	
	c) di polveri piriche, o qualsiasi altro esplosivo diverso da quelli indicati nelle lettere precedenti, compresi i fuochi artificiali e prodotti affini ovvero materie e sostanze atte alla composizione o fabbricazione di prodotti esplodenti ai sensi dell'art. 47, primo comma, del testo unico succitato	30.000	ordinario	
	d) di polveri senza fumo a base di nitrocellulosa e nitroglicerina ai sensi dell'articolo 47, secondo comma, del testo unico succitato	30.000	ordinario	
	e) di prodotti e materie esplodenti ai sensi dell'articolo 50 del testo unico succitato	10.000	ordinario	
37	Licenza rilasciata dal Ministro per l'interno, dal Prefetto per la vendita:			
	1) del materiale esplosivo di cui al precedente numero, lettera *a*):			
	— tassa di rilascio e rinnovo annuale	70.000	ordinario	

Numero d'ordine	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare della tassa	Modo di pagamento	*Note*
	2) del materiale esplodente di cui al precedente numero, lettera *c*):			
	— tassa di rilascio e rinnovo annuale	20.000	ordinario	
	3) del materiale esplosivo di cui al precedente numero, lettera *d*):			
	— tassa di rilascio e rinnovo annuale	30.000	ordinario	
38	Licenza per il trasporto dei prodotti:			
	1) di cui al precedente n. 36, lettera *a*):			
	— temporanea	1.000	marche	
	— permanente	10.000	ordinario	
	2) di cui al precedente n. 36, lettera *c*):			
	— temporanea	500	marche	
	— permanente	5.000	ordinario	
	3) di cui al precedente n. 36, lettera *d*):			
	— temporanea	500	marche	
	— permanente	7.500	ordinario	
	4) di cui al precedente n. 36, lettera *e*):			
	— temporanea	500	marche	
	— permanente	4.000	ordinario	
39	Licenza del Ministro per l'interno o del prefetto per l'introduzione nello Stato o transito di prodotti esplodenti di qualsiasi specie, giusta l'articolo 54 del testo unico suindicato	2.000	marche	
40	Licenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza per spari di armi da fuoco, lancio di razzi, accensione di fuochi di artificio, innalzamento di aerostati con fiamme o in generale esplosioni o accensioni pericolose ed incomode negli abitati e nelle vicinanze o lungo le vie pubbliche o in direzione di esse, ai sensi dell'articolo 57 del testo unico succitato	5.000	ordinario	Non è soggetta alla tassa controindicata la licenza di pubblica sicurezza rilasciata per la costruzione di impianti provvisori elettrici per straordinarie illuminazioni pubbliche di cui all'art. 110 del regolamento di pubblica sicurezza.
41	Autorizzazione del comandante del porto per l'uso di armi, per la deflagrazione di sostanze esplosive, nonchè per l'accensione di luci o di fuochi nei porti e nelle località di sosta o di transito delle navi (articolo 80 del codice della navigazione)	10.000	ordinario	
42	Autorizzazione di cui all'art. 58 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dello art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, ad enti pubblici ed a privati per esercitare l'industria relativa all'utilizzazione a qualsiasi scopo di uno o più gas tossici indicati nell'art. I del regolamento speciale per la disciplina dell'impiego dei gas tossici, approvate con regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, e per custodire e conservare a qualsiasi scopo, uno o più dei detti gas tossici in magazzini e depositi (art. 37 del suddetto decreto)	30.000	ordinario	La tassa va corrisposta tanto per la autorizzazione ad utilizzare gas tossici quanto per l'autorizzazione a conservare i detti gas tossici in magazzini o depositi.
43	Patente di abilitazione all'impiego dei gas tossici, rilasciata a persone che, alla dipendenza degli enti pubblici e dei privati autorizzati ad utilizzare i gas tossici ovvero a custodirli e conservarli in magazzini e depositi o a trasportarli, eseguono operazioni relative a detto impiego	1.000	marche	

Numero d'ordine	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare della tassa	Modo di pagamento	*Note*
	CAPO II *Teatri e spettacoli pubblici* *Cinematografia*			
44	Licenza dell'autorità di pubblica sicurezza per l'apertura di teatri (art. 68 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza):			La durata della licenza deve risultare dal titolo. Quando però la tassa sia stata corrisposta nell'ammontare massimo, la licenza può avere la durata di un anno dal giorno del rilascio. Ogni impresario teatrale che succede ad un altro nell'esercizio di un medesimo teatro deve ottenere una distinta licenza di apertura del teatro stesso col pagamento della relativa tassa, così come, qualora uno stesso impresario intraprenda spettacoli diversi da quelli indicati nella licenza deve rinnovare la detta licenza con conseguente pagamento della tassa dovuta. Non assumono carattere di spettacolo o di trattenimento pubblico le adunanze di persone dette pure « accademie », a fine di attendere alle lettere o alle scienze e alle arti o di promuovere il loro incremento, nonchè, giusta l'art. 123 del regolamento di pubblica sicurezza, le manifestazioni sportive, aventi carattere educativo e dalle quali esuli qualsiasi finalità di lucro o di speculazione.
	— per un corso di non più di 5 rappresentazioni o altri trattenimenti	2.000	ordinario	
	— per un corso da 6 a 19 rappresentazioni o altri trattenimenti	10.000	ordinario	
	— per un corso di 20 o più rappresentazioni o altri trattenimenti	30.000	ordinario	
45	Licenza dell'autorità di pubblica sicurezza per l'apertura di cinematografi (art. 68 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza):			La licenza è personale ed ha validità di un anno dal giorno del rilascio e vale solamente per il locale in essa indicato. In occasione del cambiamento dell'intestatario della licenza, indipendentemente da quella già corrisposta per l'apertura del locale o da quella riguardante il rinnovo chiesto, nel corso dell'anno, dal precedente intestatario è dovuta la stessa tassa di cui alla lettera *a*). Per le licenze riguardanti i cinematografi all'aperto (arene) la tassa è dovuta nella misura di un quarto di quella controindicata.
	a) tassa per l'apertura degli anzidetti locali:			
	— di categ. extra	600.000	ordinario	
	— di 1ª e 2ª categoria	400.000	ordinario	
	— di 3ª e 4ª categoria	150.000	ordinario	
	— altre categorie	50.000	ordinario	
	b) rinnovo annuale delle anzidette licenze per locali	un quarto della tassa di rilascio	ordinario	
46	Licenza dell'autorità di pubblica sicurezza rilasciata ai sensi dell'art. 68 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773:			La licenza col relativo pagamento della tassa deve richiedersi anche per i circoli privati a cui accedono i non soci con biglietto di invito, quando sia da escludere il carattere privato della rappresentazione o del trattenimento.
	I) per dare accademie, spettacoli cinematografici ambulanti, audizioni e radioaudizioni ed altri simili spettacoli o trattenimenti:			
	— per ciascun mese di validità	2.000	ordinario	
	II) per esercire:			
	a) corse di cavalli:			
	— per ogni giornata di corse	10.000	ordinario	
	b) corse di levrieri:			
	— per ogni giornata di corse	6.000	ordinario	
	III) per tenere o fare funzionare apparecchi radioriceventi o radiotelevisivi negli esercizi pubblici:			L'autorizzazione di pubblica sicurezza per tenere o fare funzionare apparecchi radioriceventi o radiotelevisivi negli esercizi pubblici è rilasciata esclusivamente mediante annotazione sulla licenza di esercizio emessa dalla competente autorità. La tassa controindicata è ridotta alla metà per le licenze temporanee di pubblico esercizio indicate nel n. 56 della tariffa.
	— rilascio e rinnovo:			
	a) per autorizzazioni concernenti apparecchi radiofonici	1.000	ordinario	
	b) per autorizzazioni concernenti apparecchi televisivi, escluso il caso di cui al sottonumero V):			
	1) per gli alberghi e pensioni	20.000	ordinario	
	2) per tutti gli altri esercizi pubblici	10.000	ordinario	

Numero d'ordine	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare della tassa	Modo di pagamento	*Note*
	IV) per tenere e far funzionare elettrogrammofoni a gettone (jukes-boxes) nei seguenti esercizi pubblici:			Vale la disposizione di cui al secondo comma delle note a margine del precedente sottonumero III).
	— rilascio e rinnovo:			
	1) alberghi e pensioni	10.000	ordinario	
	2) altri esercizi pubblici	5.000	ordinario	
	V) per effettuare: diffusioni televisive in esercizi appositamente destinati alla presentazione al pubblico di trasmissioni televisive:			
	1) tassa di rilascio	50.000	ordinario	
	2) rinnovo annuale	25.000	ordinario	
47	Licenza rilasciata dall'autorità di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 68 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza per dare in luogo pubblico, o aperto o esposto al pubblico (compresi i teatri ed i cinematografi) trattenimenti di vario tipo (festivals e simili) con o senza pagamento di un prestabilito prezzo di ingresso:			
	— rilascio e rinnovo	200.000	ordinario	
48	*a*) Licenza dell'autorità di pubblica sicurezza per dare anche temporaneamente per mestiere pubblici trattenimenti, esporre alla pubblica vista rarità, persone, animali, gabinetti ottici od altri oggetti di curiosità, ovvero dare audizioni all'aperto, ai sensi dell'art. 69 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza	2.000	ordinario	La licenza di cui alla lettera *a*) è valida per il comune per il quale è rilasciata. Durante l'anno di validità della suddetta licenza può essere concessa da parte della competente autorità di pubblica sicurezza la licenza di cui alla lettera *b*) per dare trattenimenti in altre località.
	b) Rilascio, durante l'anno di validità della licenza di cui alla lettera *a*) di altra analoga licenza per dare in altra località i suddetti trattenimenti	500	marche	
49	Licenza rilasciata dal questore per aprire circoli o scuole di ballo, ai sensi dell'art. 68 del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza	60.000	ordinario	
	Rinnovo annuale della licenza	30.000	ordinario	
50	Licenza di cui all'art. 68 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza per balli, tè danzanti, accademie di ballo ed altri analoghi trattenimenti di qualunque genere con o senza pagamento di un prestabilito prezzo di ingresso, anche se dati a scopo di beneficenza:			Le tasse controindicate devono essere corrisposte per ogni specie di trattenimento e per ciascun locale dove esso si svolge. Alla tassa controindicata vanno soggette le licenze per i cosiddetti balli pubblici **a palchetto, per i balli cioè** che si tengono all'aperto in piazze, strade, padiglioni mobili. Agli effetti della liquidazione della tassa controindicata, la stessa va applicata in relazione alla frequenza con la quale, nel periodo di validità della licenza, vengono tenuti i trattenimenti controindicati.
	— per un anno	120.000	ordinario	
	— per un semestre	70.000	ordinario	
	— per un mese	25.000	ordinario	
	— per un periodo inferiore al mese, per ogni giorno	1.500	ordinario	
51	*a*) Nulla osta per rappresentare al pubblico pellicole cinematografiche (legge 21 aprile 1962 n. 161, e relativo regolamento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1963, n. 2029):			Qualora si accerti, mediante misurazione, che la lunghezza della pellicola è maggiore di quella dichiarata, la revisione per il rilascio del nulla osta resta sospesa fino a quando lo interessato non dimostri di avere versato il supplemento di tassa. Il pagamento della tassa dà diritto ad una sola revisione in prima istanza e in grado di appello. Qualora di una sola pellicola esistano più esemplari è sufficiente la proiezione, agli effetti della revisione per il rilascio del nulla osta, di un solo esemplare purchè gli altri siano ad esso identici.
	— per ogni metro lineare di pellicola	25	ordinario	
	b) Attestato di qualità rilasciato con decreto del Ministro per il turismo e per lo spettacolo ai lungometraggi ammessi alla programmazione obbligatoria, che abbiano particolari qualità artistiche e culturali (art. 8 legge 4 novembre 1965, n. 1213)	100.000	ordinario	
	c) Dichiarazione di film « prodotto per ragazzi » relativa ai lungometraggi rilasciata dal Ministro per il turismo e lo spettacolo ai sensi dell'art. 16 della legge 4 novembre 1965, n. 1213	50.000	ordinario	

Numero d'ordine	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare della tassa	Modo di pagamento	Note
				Le pellicole destinate all'esportazione, anche quando siano in più esemplari sono soggette ad una sola tassa di revisione (art. 7 del regolamento approvato con regio decreto 24 settembre 1923, n. 3287). La tassa di cui al punto *a*) sarà sempre trattenuta qualunque sia lo esito della domanda presentata per ottenere il nulla osta.
52	Lettura e revisione di copioni o scenari di pellicole cinematografiche per la rappresentazione al pubblico:			
	per ogni copione	50.000	ordinario	
	Capo III *Pubblici esercizi, bevande alcooliche e superalcooliche Esercizi di scommesse*			
53	Licenze rilasciate dall'autorità di pubblica sicurezza, giusta l'art. 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza agli esercizi pubblici per la vendita al minuto di bevande alcooliche:			La licenza dura fino al 31 dicembre di ogni anno. La categoria deve risultare dalla licenza. La tassa è ridotta al quinto per gli esercizi situati in comuni con popolazione non superiore a diecimila abitanti ed alla metà per gli esercizi gestiti in comuni con popolazione superiore a 10.000 ma non a 20.000 abitanti, semprechè il territorio dei comuni stessi non sia riconosciuto stazione di cura, soggiorno e turismo. Non è dovuta la tassa controindicata per il trasferimento di un esercizio pubblico da uno ad altro locale nello stesso comune.
	tassa di rilascio e di rinnovo:			
	a) esercizi di lusso	30.000	ordinario	
	b) esercizi di 1ª categoria	25.000	ordinario	
	c) esercizi di 2ª categoria	20.000	ordinario	
	d) esercizi di 3ª categoria	15.000	ordinario	
	e) esercizi di altre categorie	10.000	ordinario	
54	Autorizzazione speciale del prefetto ad esercitare la vendita al minuto di bevande superalcooliche, di cui all'art. 89 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; tassa di rilascio e di rinnovo:			Valgono le disposizioni di cui alle note del numero precedente.
	a) esercizi di lusso	45.000	ordinario	
	b) esercizi di 1ª categoria	30.000	ordinario	
	c) esercizi di 2ª categoria	25.000	ordinario	
	d) esercizi di 3ª categoria	20.000	ordinario	
	e) esercizi di altre categorie	15.000	ordinario	
55	1. — Licenza dell'autorità di pubblica sicurezza per spacci di bevande alcooliche presso enti collettivi o circoli privati, quando la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci (art. 86, ultimo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza): tassa di primo rilascio e di rinnovazione annuale	10.000	ordinario	
	2. — Autorizzazione del prefetto per gli spacci di bevande superalcooliche presso enti collettivi o circoli privati, quando la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci: tassa di primo rilascio e di rinnovazione annuale	20.000	ordinario	
56	Licenza temporanea di pubblico esercizio rilasciata dall'autorità di pubblica sicurezza nelle stazioni climatiche di cura ai sensi dell'art. 103, terzo comma, del citato testo unico e dell'art. 4 della legge 8 luglio 1949 n. 478 per la vendita di bevande:			
	a) alcooliche in:			
	— esercizi di lusso	25.000	ordinario	
	— esercizi di 1ª categoria	20.000	ordinario	

Numero d'ordine	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare della tassa	Modo di pagamento	Note
	— esercizi di 2ª categoria	15.000	ordinario	
	— esercizi di 3ª categoria	10.000	ordinario	
	— esercizi di altre categorie	5.000	ordinario	
	b) superalcooliche in:			
	— esercizi di lusso	40.000	ordinario	
	— esercizi di 1ª categoria	25.000	ordinario	
	— esercizi di 2ª categoria	20.000	ordinario	
	— esercizi di 3ª categoria	15.000	ordinario	
	— esercizi di altre categorie	10.000	ordinario	
57	Licenza rilasciata dall'autorità di pubblica sicurezza, giusta l'art. 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, agli alberghi, compresi quelli diurni, pensioni e locande: tassa di rilascio e tassa di rinnovo:			Vale la disposizione di cui al secondo comma delle note relative al n. 53.
	a) alberghi di lusso	120.000	ordinario	
	b) alberghi di 1ª categoria	60.000	ordinario	
	c) alberghi di 2ª categoria e pensioni di 1ª categoria	30.000	ordinario	
	d) alberghi di 3ª categoria e pensioni di 2ª categoria	20.000	ordinario	
	e) alberghi e pensioni di altre categorie, locande e alberghi diurni	10.000	ordinario	
58	Dichiarazione di voler somministrare alloggio per mercede, qualunque sia la durata dello alloggio, e relative vidimazioni annuali (articolo 108 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza)	5.000	ordinario	
59	Autorizzazione rilasciata dal prefetto ai sensi dell'art. 2 della legge 21 marzo 1958, n. 326, per l'apertura e l'esercizio di uno dei seguenti complessi ricettivi complementari a carattere turistico sociale: tassa di rilascio e tassa annuale, dovuta per ciascun successivo anno solare:			Qualora ai sensi del terzo comma dell'art. 2 della legge 21 marzo 1958, n. 326, le autorizzazioni comprendano anche l'esercizio delle attività di vendita di bevande alcooliche ed analcooliche, mensa ed autorimessa, sulle autorizzazioni stesse sono altresì dovute rispettivamente, le tasse di cui ai numeri 53, lettera *e*), 55 e 71. La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.
	a) alberghi ed ostelli per la gioventù	2.000	ordinario	
	b) campeggi, villaggi turistici, case per ferie, autostelli ed altri allestimenti in genere che non abbiano le caratteristiche volute dal regio decreto-legge 18 gennaio 1937, numero 975, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2671, e successive modificazioni	8.000	ordinario	
60	Licenza annuale rilasciata dall'autorità di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza ad enti o società che gestiscono corse di cavalli o di levrieri, per l'esercizio diretto o delegato di totalizzatori e di scommesse a libro, ovunque effettuato in occasione di dette corse, come pure a persone, enti, società che gestiscono regate, giuochi di palla o di pallone o altre simili gare, per l'esercizio di dette scommesse: — rilascio o rinnovo: 1) per ogni ente o società, autorizzati o delegati al detto esercizio: *a*) nelle corse di cavalli, giusta delega dell'Unione nazionale incremento razze equine (U.N.I.R.E.), ai sensi dell'art. 2 della legge 24 marzo 1942, n. 315:			La licenza è richiesta per ogni genere di gara o corsa. Per genere di corse o di gare si intendono le competizioni dello stesso tipo, nel senso che costituisce unico genere quello che ha per oggetto gli stessi mezzi meccanici o animali e gli stessi scopi. La licenza dura fino al 31 dicembre di ogni anno qualunque sia la epoca del rilascio e la tassa è corrisposta una sola volta nell'anno anche quando per lo svolgersi delle varie competizioni occorrano singole autorizzazioni di polizia. La tassa è liquidata in base alle giornate di corse che si effettuano in ciascun campo, secondo il calendario ufficiale approvato dall'Unione nazionale incremento razze equine (U.N.I.R.E.).
	— in campi da corse ove si effettuino più di 60 giornate di corse in un anno	500.000	ordinario	
	— in campi da corse ove si effettuino da non più di 60 a non meno di 11 giornate di corse in un anno	300.000	ordinario	
	— in campi da corse ove si effettuino non più di 10 giornate di corse in un anno	100.000	ordinario	

Numero d'ordine	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare della tassa	Modo di pagamento	*Note*
	b) nelle corse di levrieri	100.000	ordinario	
	c) nelle regate, nei giuochi di palla e di pallone e in altre simili gare . .	60.000	ordinario	
	2) per ogni allibratore delegato ad esercitare le scommesse:			La licenza è strettamente personale. Scade il 31 dicembre di ogni anno, qualunque sia l'epoca del rilascio e non può riguardare che un solo determinato genere di gare. Per la liquidazione della tassa valgono le norme di cui al precedente n. 1).
	a) nelle corse di cavalli:			
	— in ippodromi ove si effettuino più di 60 giornate di corse in un anno . .	200.000	ordinario	
	— in ippodromi ove si effettuino da non più di 60 giornate di corse in un anno e non meno di 11	150.000	ordinario	
	— in ippodromi ove si effettuino non più di 10 giornate di corse in un anno	100.000	ordinario	
	b) nelle corse di levrieri .	70.000	ordinario	
	c) nelle regate, nei giuochi di palla e di pallone ed in altre simili gare	50.000	ordinario	
	3) per ogni gestore di sale di corse delegato all'esercizio delle scommesse:			La licenza scade il 31 dicembre di ogni anno, qualunque sia l'epoca del rilascio.
	a) sulle corse di cavalli .	500.000	ordinario	
	b) sulle corse di levrieri .	70.000	ordinario	
	c) sulle regate, sui giuochi di palla e di pallone e su altre simili gare	50.000	ordinario	
	4) per ogni gestore di agenzia delegato dall'U.N.I.R.E. per l'accettazione del riversamento al totalizzatore delle scommesse sulle corse dei cavalli . .	100.000	ordinario	La licenza scade il 31 dicembre di ogni anno, qualunque sia l'epoca del rilascio.
61	Autorizzazione all'esercizio delle case da gioco: tassa di rilascio e tassa per ogni anno di validità	60.000.000	ordinario	La tassa si riferisce ad autorizzazioni date tanto con legge quanto con atto amministrativo, essa è dovuta dal comune anche quando non gestisce direttamente la casa da gioco.
	Capo IV *Tipografie e arti affini*			
62	Licenza dell'autorità di pubblica sicurezza per l'esercizio delle arti tipografiche, litografica, fotografica o un'altra qualunque arte di stampa o di riproduzione meccanica o chimica di carattere, disegni, figure come quella degli avvisi, delle figure e dei disegni luminosi, la scritturazione a macchina, la riproduzione al poligrafico o al ciclostile e qualsiasi altro mezzo anche parlato, acustico o visivo idoneo alla divulgazione, del pensiero ai sensi dell'art. 111 del testo unico di pubblica sicurezza e dell'art. 197 del relativo regolamento:			Per ogni singola attività indicata nell'articolo 111 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e nello art. 197 del relativo regolamento, occorre apposita licenza e, ove con unica licenza si autorizza l'esercizio da parte della stessa persona è nello stesso locale di attività distinte e separate che non siano complementari o sussidiarie, è dovuta la controindicata tassa di concessione per ogni distinta e separata attività. Per i fotografi e tipografi artigiani, senza dipendenti, la tassa di rilascio è ridotta a L. 10.000.
	1) tassa di rilascio . .	40.000	ordinario	
	2) tassa di rinnovo	10.000	ordinario	
	Capo V *Agenzie pubbliche* *Commercio di cose antiche*			
63	Licenza prescritta dall'art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, per aprire o condurre agenzie pubbliche di prestiti sopra pegni:			
	tassa di rilascio e di rinnovo . . .	50.000	ordinario	
64	Licenza prescritta dall'art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza:			
	a) per aprire o condurre agenzie di affari, quali che ne siano l'oggetto e la durata: tassa di rilascio e di rinnovo . .	50.000	ordinario	
	b) per l'esercizio del mestiere di sensale o intromettitore: tassa di rilascio e rinnovo . . .	10.000	ordinario	

Numero d'ordine	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare della tassa	Modo di pagamento	Note
65	Dichiarazione all'autorità di pubblica sicurezza di esercizio del commercio di cose antiche aventi valore storico o artistico ai sensi dell'art. 126 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza	50.000	ordinario	Sono soggetti alla tassa controindicata anche i rivenditori di francobolli da collezione.
	Capo VI *Istituti di vigilanza e investigazione privata*			
66	Autorizzazione del prefetto a consociazioni di enti o di proprietari per la nomina di guardie particolari destinate alla vigilanza o custodia della proprietà dei consociati, ai sensi dell'art. 133, secondo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza: tassa di rilascio o di rinnovo	20.000	ordinario	
67	Licenza del prefetto ad enti o privati per prestare opera di vigilanza o di custodia di proprietà mobiliare o immobiliare, ai sensi dell'art. 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza: tassa di rilascio e di rinnovo	100.000	ordinario	
68	Licenza del prefetto ad enti o privati per l'esercizio di investigazione o ricerche per la raccolta di informazioni per conto di privati, ai sensi dell'art. 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza: tassa di rilascio o di rinnovo	150.000	ordinario	
	Capo VII *Altre autorizzazioni di polizia*			
69	Licenza d'impianto o di esercizio degli ascensori e dei montacarichi Rinnovo di licenza di esercizio	10.000 10.000	ordinario ordinario	Ai sensi dell'art. 2 della legge 24 ottobre 1942, n. 1415, nessun ascensore o montacarichi può essere impiantato o tenuto in esercizio senza preventiva licenza del Prefetto da rilasciarsi a persone fisiche determinate. La licenza di esercizio deve essere rinnovata ogni anno per gli ascensori di categoria *A*, *B* ed *E*; ogni due anni per i montacarichi di categoria *C* ed ogni quattro anni per i montacarichi di categoria *D*.
70	Licenza rilasciata dalla autorità di pubblica sicurezza giusta l'art. 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza agli stabilimenti di bagni marini, lacuali e fluviali: tassa di rilascio: 1) fino a 10 cabine 2) oltre 10 cabine	 20.000 40.000	 ordinario ordinario	La licenza dura fino al 31 dicembre di ogni anno.
71	Licenza del questore per esercizio di rimessa di autoveicoli o di vetture (art. 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza): tassa di rilascio e di rinnovo: 1) per esercizi di rimessa di autoveicoli: — con superficie non superiore a 500 metri quadrati — con superficie superiore a 500 metri quadrati 2) per esercizio di rimessa di vetture	 20.000 50.000 3.000	 ordinario ordinario ordinario	Nella dizione « esercizio di rimessa di autoveicoli » rientrano anche i depositi per noleggio e per custodia di motocicli e le officine di autoveicoli e motocicli. Nella dizione « esercizio di rimessa di vetture » di cui al n. 2) rientrano anche le officine di vetture.
	TITOLO VII COMMERCIO E INDUSTRIA			
72	Numerazione, bollatura e vidimazione annuale del libro giornale e del libro degli inventari di cui agli articoli 2215 e 2216 del codice civile dei libri delle società a norma			La tassa è dovuta per ciascun volume. L'attestazione del versamento in conto corrente deve essere esibita all'ufficiale che procede alla nume-

Numero d'ordine	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare della tassa	Modo di pagamento	*Note*
	dell'art. 2421 dello stesso codice, e di tutti gli altri libri che per legge siano sottoposti alla stessa disciplina	4.000	esclusivamente con versamento in conto corrente postale	razione o alla vidimazione, il quale, dopo aver apposto sull'attestazione stessa la data, la propria firma ed il timbro dell'ufficio, ne riporta gli estremi nel testo della dichiarazione di cui al secondo comma dell'articolo 2215 codice civile. La tassa controindicata non si applica ai libri che devono essere tenuti ai fini dell'accertamento del reddito d'impresa ed ai fini della imposta sul valore aggiunto.
73	Numerazione, bollatura e vidimazione annuale degli altri libri, compreso il copia lettere, fatte eseguire dall'imprenditore a norma dell'art. 2218	1.000	esclusivamente con versamento in conto corrente postale	
74	Iscrizione nel registro delle imprese degli imprenditori nonchè degli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un'attività commerciale (articoli 2188, 2195, 2197 e 2201 del codice civile)	20.000	ordinario	
75	Iscrizione nel registro delle imprese, giusta le disposizioni di cui ai Capi dal III al IX del titolo V del libro V del codice civile, dei seguenti atti posti in essere da società: *a*) atto costitutivo; *b*) aumento capitale; *c*) proroga della durata della società; *d*) cambiamento dell'oggetto o del tipo della società; *e*) fusione	20.000	ordinario	Ai fini del pagamento del tributo sono assimilate alle società le associazioni e le organizzazioni di persone o di beni, con o senza personalità giuridica, che hanno per oggetto esclusiva o prevalente attività commerciale.
76	Iscrizione nel registro delle imprese, giusta le disposizioni di cui ai Capi dal III al IX del titolo V del libro V del codice civile, dei seguenti atti posti in essere da società: — modificazioni dell'atto costitutivo diverse da quelle indicate nel n. 75 e, in genere, atti sociali soggetti ad iscrizioni in base alle disposizioni del codice civile, escluso il deposito dei bilanci	20.000	ordinario	Ai fini del pagamento del tributo sono assimilate alle società le associazioni e le organizzazioni di persone o di beni, con o senza personalità giuridica, che hanno per oggetto esclusiva o prevalente attività commerciale.
77	Iscrizione nell'apposito registro tenuto dalla cancelleria del tribunale di giornali o periodici, ai sensi della legge 8 febbraio 1948, n. 47	50.000	ordinario	
78	Trascrizione: 1) dei contratti di costruzione delle navi e degli aeromobili (articoli 238 e 853 del codice della navigazione) e degli atti costitutivi, traslativi od estintivi di proprietà o di altri diritti reali su navi (maggiori o minori), galleggianti o loro carati e su aeromobili o loro quote o su alianti libratori (articoli 250 e 865 del codice di navigazione)	30.000	ordinario	La tassa è dovuta per ciascun atto trascritto.
	2) della dichiarazione di armatore o di esercenti di aeromobili (articoli 271 e 875 del codice della navigazione); degli atti di costituzione, variazione o scioglimento delle società di armamento tra comproprietari (art. 279 del codice di navigazione); dell'ipoteca su navi o galleggianti o loro carati e su aeromobili e loro quote (articoli 567 e 1030 del codice della navigazione)	10.000	ordinario	
	3) di provvedimenti cautelari (articoli 684 e 1076 del codice della navigazione)	5.000	ordinario	

Numero d'ordine	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare della tassa	Modo di pagamento	*Note*
79	Autorizzazione del Ministro per il tesoro per l'impianto di sedi e succursali di banche straniere in Italia, eccetto quelle dei Paesi facenti parte della Comunità economica europea a norma dei regi-decreti 4 settembre 1919, n. 1620 e 20 febbraio 1921, n. 483	1.000.000	ordinario	
80	1) Autorizzazione rilasciata dal Ministro per l'industria e commercio alle imprese nazionali ed estere che intendano esercitare l'industria delle assicurazioni o delle riassicurazioni sulla durata della vita umana e contro i danni, alle imprese estere che, per l'esercizio della riassicurazione negli anzidetti rami, intendano istituire nello Stato la legale rappresentanza (articoli 17, 22 e 37 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959 n. 449) e alle imprese nazionali ed estere di capitalizzazione o di risparmio (art. 67 del regolamento 4 gennaio 1925, n. 63), agli enti comunque denominati e costituiti che hanno per oggetto l'assicurazione di capitali o rendite sulla vita dei propri soci od associati ovvero operazioni di capitalizzazioni, nonchè agli enti di gestione fiduciaria (articoli 2, 4 e 6 del regio decreto-legge 26 ottobre 1923, n. 1598, e articoli 33, 43 e 45 del testo unico su indicato):			Le società a forma cooperativa e le associazioni di mutua assicurazione sono equiparate alle imprese assicuratrici per quanto concerne gli obblighi fiscali.
	— per le imprese nazionali e dei Paesi appartenenti alla Comunità economica europea	500.000	ordinario	
	— per le imprese estere	1.000.000	ordinario	
	2) Autorizzazioni ad estendere l'esercizio assicurativo a nuovi rami di assicurazione, per i quali non sia richiesto un aumento di capitale e del fondo di garanzia, ai sensi dell'art. 1 della legge 11 aprile 1955, n. 294, e degli articoli 18 e 38 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449	300.000	ordinario	
81	Licenza dell'autorità di pubblica sicurezza, ai sensi dell'art. 127 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773:			
	tassa di rilascio e di rinnovo:			
	a) ai fabbricanti di oggetti preziosi ed agli esercenti di industrie o arti affini	50.000	ordinario	
	b) ai fabbricanti ed ai commercianti di articoli con montature o guarnizioni in metalli preziosi (art. 244, primo comma, del regolamento di pubblica sicurezza)	25.000	ordinario	
	c) ai commercianti e mediatori di oggetti preziosi, nonchè ai fabbricanti, commercianti ed esercenti stranieri ad eccezione di quelli di Paesi appartenenti alla Comunità economica europea, che intendano esercitare nello Stato il commercio di oggetti preziosi da essi importati	30.000	ordinario	
	d) ai cesellatori, orafi, agli incastratori di pietre preziose	10.000	ordinario	
	e) agli agenti, rappresentanti, commessi viaggiatori e piazzisti dei fabbricanti, commercianti ed esercenti stranieri, ad eccezione di quelli di Paesi appartenenti alla Comunità economica europea, che attendano nello Stato al commercio di preziosi	10.000	ordinario	
82	Licenza per la produzione a scopo di vendita e l'imbottigliamento per la vendita dei vini aromatizzati	100.000	ordinario	

Numero d'ordine	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare della tassa	Modo di pagamento	*Note*
83	1) Decreto del Ministro per l'agricoltura e foreste che delimita le zone di produzione dei vini con denominazione di « origine semplice » (art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930)	50.000	ordinario	
	2) Decreto del Presidente della Repubblica per il riconoscimento della denominazione di origine « controllata » o « controllata e garantita » dei vini e la delimitazione delle relative zone di produzione (art. 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica)	100.000	ordinario	
84	Autorizzazioni per l'apertura, il trasferimento in altra zona e l'ampliamento degli esercizi di vendita al minuto, ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426	50.000	ordinario	
85	Autorizzazioni per l'esercizio del commercio ambulante ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426	1.000	marche	
	Visto annuale	500	marche	
	Se il commercio ambulante è esercitato a mezzo autoveicoli	10.000	ordinario	
	Visto annuale	5.000	ordinario	
86	*a*) Autorizzazione prefettizia per impiantare vivai di piante, stabilimenti orticoli e stabilimenti per la preparazione di sementi di piante forestali e officinali o di esercitare il commercio di piante, parte di piante e semi, questi ultimi di piante forestali ed officinali (art. 1 della legge 18 giugno 1931, n. 987 e regio decreto 12 ottobre 1933, numero 1700):			
	— tassa di rilascio	10.000	ordinario	
	b) Licenza rilasciata dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia dove ha sede lo stabilimento per la produzione a scopo di vendita dei prodottti sementieri esclusi quelli delle piante forestali e officinali di cui alla precedente lettera *a*):			
	— tassa di rilascio	10.000	ordinario	
	c) Iscrizione nei registri di varietà istituiti per ciascuna specie di coltura (art. 19 della legge 25 novembre 1971, n. 1096):			La tassa deve essere versata entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.
	— tassa annuale	20.000	ordinario	
	d) Modifica nei predetti registri della descrizione delle caratteristiche secondarie della varietà:			Le tasse sub *c*) e *d*) non sono dovute per le varietà iscritte d'ufficio.
	— tassa di rilascio	10.000	ordinario	
87	Autorizzazione rilasciata dall'ufficio del registro alle ditte industriali e commerciali nonchè agli esercenti di pubblici esercizi, a detenere macchine frigorifere o qualsiasi altro apparecchio atto alla produzione di freddo, da utilizzare per uso proprio, sia per la produzione che per la conservazione di prodotti:			L'autorizzazione viene rilasciata per ciascuna macchina o apparecchio frigorifero dall'ufficio del registro, nella cui circoscrizione ha sede la ditta o l'esercizio. La tassa annuale va corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.
	— tassa di rilascio e tassa annuale	5.000	ordinario	Per le macchine ed apparecchi di nuovo impianto la domanda per ottenere l'autorizzazione col conseguente pagamento della tassa dovuta deve essere presentata non oltre quindici giorni dalla data di acquisto. L'autorizzazione viene rilasciata, per ciascun frigorifero, su apposito libretto, intestato alla ditta proprietaria o detentrice dell'apparecchio,

Numero d'ordine	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare della tassa	Modo di pagamento	Note
				recante i dati e l'indicazione delle caratteristiche tecniche dell'apparecchio stesso, previo pagamento della tassa dovuta. Il libretto deve sempre accompagnare la macchina o l'apparecchio frigorifero e deve essere esibito ad ogni richiesta degli agenti di vigilanza o degli uffici finanziari. Con decreto del Ministro per le finanze è approvato il modello del libretto da usarsi per il rilascio dell'autorizzazione suddetta e per il pagamento della tassa controindicata. Qualora le ditte o gli esercenti non intendano più far uso delle macchine o degli apparecchi frigoriferi dovranno presentare apposita denuncia al competente ufficio del registro entro il 31 dicembre, previo pagamento della somma di L. 1000 per spese e diritti di suggellamento per ogni macchina o apparecchio. E' esentata dal pagamento delle tasse controindicate la detenzione, per proprio uso, da parte di ditte industriali e commerciali, nonchè da parte di esercenti di pubblici esercizi, di macchine od apparecchi di riserva inattivi ed a tale uopo suggellati dagli uffici tecnici erariali o dalla guardia di finanza. Gli oneri relativi all'applicazione o rimozione dei suggelli sono a carico delle ditte od esercenti interessati. Sono in ogni caso esclusi dal pagamento della tassa controindicata i condizionatori d'aria. La tassa controindicata non va corrisposta per gli impianti ed altri apparecchi atti alla produzione del freddo, installati su mezzi di trasporto di qualsiasi specie.
88	Concessione o autorizzazione per l'impianto e l'esercizio di apparecchi di distribuzione automatica di carburanti, rilasciata ai sensi dell'art. 11 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367, della legge 23 febbraio 1950, n. 170 e del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034:			La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.
	— tassa di rilascio	20.000	ordinario	
	— tassa annuale	10.000	ordinario	
89	Concessione per l'impianto o gestione: — di depositi, con o senza serbatoi, di olii minerali, di lubrificanti e di carburanti in genere; — di stazioni di compressione e di distribuzione del metano destinato all'autotrazione (decreto ministeriale 19 giugno 1942 *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 13 luglio 1942); — di stazioni di riempimento e travaso, nonchè di depositi di gas di petrolio liquefatto (legge 21 marzo 1958, n. 327, modificata con legge 28 marzo 1962, n. 169):			La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.
	a) tassa di rilascio	50.000	ordinario	
	b) tassa annuale . .	25.000	ordinario	

Numero d'ordine	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare della tassa	Modo di pagamento	*Note*
	TITOLO VIII PROPRIETA' INDUSTRIALE			
90	Brevetti per invenzioni industriali:			Ogni domanda deve avere per oggetto una sola invenzione (art. 29, primo comma, del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127). Nel caso di decadenza del brevetto principale che non importi decadenza del completivo, è dovuta, in seguito, per il brevetto completivo, alle scadenze, la tassa annuale stabilita per il brevetto principale (articolo 45, capoverso, del succitato decreto). La tassa di domanda, la tassa per il primo triennio, la tassa di rilascio di completivo e quella per la stampa devono essere pagate prima del deposito della domanda. In caso di rigetto della domanda o di recesso della medesima prima che il brevetto sia stato rilasciato, sono rimborsate le somme versate ad eccezione della tassa di domanda. Le tasse annuali successive a quelle del primo anno devono essere pagate anticipatamente, entro il mese corrispondente a quello in cui è stata depositata la domanda, tuttavia, nei quattro mesi successivi alla data di concessione del brevetto possono pagarsi, senza soprattassa, le annualità eventualmente scadute o che verranno a scadere nel detto periodo di quattro mesi. Trascorsi detti termini di scadenza, il pagamento è ammesso nei sei mesi successivi con l'applicazione della soprattassa di cui al n. 7 controindicato. Possono pagarsi anticipatamente più tasse annuali. Se per evidente errore o per altri scusabili motivi, una tassa annuale venga pagata incompletamente o comunque irregolarmente, l'Ufficio centrale dei brevetti su istanza dell'interessato, può ammettere come utile l'integrazione o la regolarizzazione anche tardiva del pagamento (articoli 46, 47, 48 e 49 del decreto succitato). Salvo convenzione contraria, il trasferimento dei diritti derivanti dal brevetto importa nell'acquirente lo obbligo di pagare le relative tasse, e, se il trasferimento avvenga a favore di più persone, congiuntamente o per quote, tutte sono tenute solidalmente al pagamento di dette tasse (art. 20 capoverso, del succitato decreto). Per il mancato pagamento della tassa annuale entro sei mesi dalla scadenza, si incorre nella decadenza del brevetto a termini dell'art. 55 del decreto succitato; la decadenza decorre dal compimento dell'ultimo anno pel quale sia stata pagata utilmente la tassa (art. 50 del ricordato decreto). Possono essere esentati dal pagamento delle tasse annuali e di quelle di stampa coloro che dichiarino di
	1) per la domanda di brevetto principale	5.000	ordinario	
	2) per la domanda di brevetto completivo	8.000	ordinario	
	3) per la lettera di incarico	3.000	ordinario	
	4) per la pubblicazione e stampa delle descrizioni:			
	a) se la descrizione non supera 10 pagine di scrittura	7.000	ordinario	
	b) se la descrizione supera 10 pagine di scrittura ma non 20 pagine	15.000	ordinario	
	c) se la descrizione supera 20 pagine di scrittura ma non 50 pagine	45.000	ordinario	
	d) se la descrizione supera 50 pagine ma non 100 pagine	90.000	ordinario	
	e) se la descrizione supera 100 pagine	150.000	ordinario	
	5) per la stampa dei disegni: ogni tavola	4.000	ordinario	
	6) per mantenere in vita il brevetto:			
	primo anno	2.000	ordinario	
	secondo anno	4.000	ordinario	
	terzo anno	6.000	ordinario	
	quarto anno	8.000	ordinario	
	quinto anno	10.000	ordinario	
	sesto anno	15.000	ordinario	
	settimo anno	20.000	ordinario	
	ottavo anno	30.000	ordinario	
	nono anno	40.000	ordinario	
	decimo anno	50.000	ordinario	
	undicesimo anno	70.000	ordinario	
	dodicesimo anno	90.000	ordinario	
	tredicesimo anno	110.000	ordinario	
	quattordicesimo anno	130.000	ordinario	
	quindicesimo anno	150.000	ordinario	
	7) per il ritardo nel pagamento della tassa annuale (entro il semestre)	10.000	ordinario	
	8) per il differimento della visione pubblica e della stampa delle descrizioni e dei disegni	5.000	ordinario	
	9) per il rilascio di brevetto completivo	10.000	ordinario	
	10) per la trascrizione di atto di trasferimento o di costituzione di diritti di garanzia	10.000	ordinario	
	11) per le domande di licenza obbligatoria	60.000	ordinario	
	12) per la concessione delle licenze	200.000	ordinario	

Numero d'ordine	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare della tassa	Modo di pagamento	*Note*
				accordare il libero godimento della invenzione ai cittadini italiani (articolo 50 del decreto succitato). Possono inoltre essere esentati dal pagamento della tassa di stampa ed ottenere la sospensione del pagamento delle tasse annuali per i primi cinque anni coloro che dimostrino, con le modalità di cui allo art. 44 del regolamento 5 febbraio 1940, n. 244, modificato dall'art. 2 della legge 19 maggio 1950, n. 367, di essere in condizioni di indigenza (art. 51 del decreto succitato). La concessione e la conservazione di brevetti concernenti nuovi ritrovati destinati per la loro specifica natura all'uso esclusivo dei ciechi sono esenti da ogni imposta o tassa. Le tasse controindicate debbono essere versate sull'apposito conto corrente postale intestato al competente ufficio del registro mediante gli appositi bollettini di versamento a quattro tagliandi. A tergo del primo e quarto tagliando deve essere indicata la causale del versamento. Il quarto tagliando (attestazione di versamento) deve essere inviato allo ufficio centrale brevetti.
91	Per la domanda di licenza obbligatoria su brevetto principale o completivo . . .	60.000	ordinario	La tassa di domanda deve essere pagata prima della presentazione della domanda di concessione della licenza.
	Per la concessione della licenza obbligatoria (art. 4 decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1968, n. 849) . . .	200.000	ordinario	La tassa di concessione della licenza deve essere pagata, dietro avviso dell'ufficio centrale brevetti, prima della emanazione del decreto di concessione (art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1968, n. 849).
92	*A*) Brevetto per modelli di utilità:			Con una sola domanda può essere chiesto il brevetto per non più di 50 modelli e disegni purchè nell'insieme costituiscano un tutto od una serie omogenea (art. 6 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411). Il brevetto per modelli di utilità e il brevetto per modelli e disegni ornamentali durano 4 anni dalla data di deposito della domanda (art. 9 del decreto succitato). Se la norma o il disegno di un oggetto conferisce ad esso nuovo carattere ornamentale e nello stesso tempo ne accresce l'utilità ai sensi dell'art. 2 del decreto succitato può essere chiesto contemporaneamente il brevetto tanto per modelli e disegni ornamentali, quanto per modelli di utilità, ma l'una e l'altra protezione non possono venire cumulate in un solo brevetto. Per il pagamento delle tasse controindicate valgono le norme del precedente n. 90. Nei riguardi dei modelli di utilità e dei modelli e disegni ornamentali, il termine di sospensione dal pagamento delle tasse, indicato nel precedente n. 90 è ridotto a due anni.
	1) per la domanda di brevetto	5.000	ordinario	
	2) per il rilascio di brevetto	10.000	ordinario	
	B) Brevetto per modelli e disegni ornamentali	5.000	ordinario	
	3) per la domanda di brevetto	5.000	ordinario	
	4) per il rilascio di brevetto . .	10.000	ordinario	
	5) per il rilascio di brevetto di un tutto o una serie omogenea di modelli o disegni a norma dell'art. 6 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 . .	20.000	ordinario	
	C) Brevetto per modelli di utilità e brevetto per modelli e disegni ornamentali:			
	6) per la lettera di incarico .	3.000	ordinario	
	7) per il differimento della visione pubblica .	5.000	ordinario	
	8) per la trascrizione di atto di trasferimento, o di costituzione di diritto di garanzia . .	10.000	ordinario	

Numero d'ordine	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare della tassa	Modo di pagamento	Note
93	*A*) Brevetto per marchi di impresa:			Per la classificazione dei generi di prodotti o merci si veda la tabella *C* allegata al regio decreto 21 giugno 1942, n. 929. I diritti di brevetto per marchio d'impresa consistono nella facoltà di far uso esclusivo del marchio per contraddistinguere i prodotti o le merci fabbricati o messi in commercio nel territorio dello Stato, o che sono introdotti nel territorio stesso per scopi commerciali. Tale facoltà esclusiva si estende anche all'impiego del marchio ai fini della pubblicità (art. 1 del decreto succitato). Gli effetti del brevetto di primo deposito decorrono dalla data di deposito della domanda. Trattandosi di rinnovazione gli effetti di essa decorrono dalla scadenza del brevetto precedente. In ogni caso, il brevetto esplica effetto limitatamente al genere di prodotti o merci indicati nel brevetto stesso. Il brevetto dura venti anni a partire dalle decorrenze anzidette, salvo il caso di rinuncia del titolare (art. 4 del decreto succitato). La rinnovazione si effettua per periodi di venti anni su domanda da depositarsi entro gli ultimi dodici mesi di scadenza del ventennio in corso, trascorso il quale il brevetto può essere rinnovato nei sei mesi successivi al mese di detta scadenza, con l'applicazione della soprattassa di cui al n. 11 controindicato (art. 5, secondo comma, decreto succitato). Ogni domanda deve avere per oggetto un solo marchio (art. 2 del decreto succitato). Per la registrazione internazionale del marchio, oltre alle tasse stabilite dalle convenzioni internazionali, deve essere pagata la tassa di domanda (art. 36 del decreto succitato). La tassa di rilascio del brevetto di primo deposito o del brevetto di rinnovazione può essere pagata in unica soluzione o in due rate valevoli una per il primo decennio e l'altra per il secondo decennio di durata del brevetto (art. 37 del decreto succitato). La tassa di domanda e la tassa di rilascio del brevetto di primo deposito e la prima rata di quest'ultima devono essere pagate prima del deposito della domanda. Del pari la tassa di rilascio del brevetto di rinnovazione, o la prima rata di essa deve essere pagata prima del deposito della relativa domanda. In caso di rigetto della domanda o di rinuncia alla medesima, prima che il brevetto sia stato rilasciato, sono rimborsate le somme versate, ad eccezione della tassa di domanda (art. 38 del decreto succitato).
	1) per la domanda di brevetto di primo deposito .	5.000	ordinario	
	2) per il rilascio di brevetto di primo deposito o di brevetto di rinnovazione, riguardante generi di una sola classe, se la tassa è pagata in unica soluzione .	20.000	ordinario	
	3) per il rilascio di brevetto di primo deposito o di brevetto di rinnovazione, riguardante generi di una sola classe, se la tassa è invece pagata in due rate:			
	a) rata per primo decennio .	10.000	ordinario	
	b) rata per il secondo decennio .	15.000	ordinario	
	4) per il rilascio di brevetto di primo deposito o di brevetto di rinnovazione, riguardante generi di più classi in aggiunta alla somma di cui al precedente n. 2) per ogni classe oltre la prima, se la tassa è pagata in una unica soluzione	6.000	ordinario	
	5) per il rilascio di brevetti di primo deposito o di rinnovazione riguardante generi di più classi, in aggiunta alla somma di cui al precedente n. 3 per ogni classe, oltre la prima, se la tassa è invece pagata in due rate:			
	a) rata per il primo decennio .	3.000	ordinario	
	b) rata per il secondo decennio	5.000	ordinario	
	B) Brevetti per marchi collettivi:			
	6) per la domanda di brevetto di primo deposito	15.000	ordinario	
	7) per il rilascio di brevetto di primo deposito o di brevetto di rinnovazione, riguardante generi di una o più classi, se la tassa è pagata in una unica soluzione	30.000	ordinario	
	8) per il rilascio di brevetto di primo deposito o di brevetto di rinnovazione, riguardante generi di una o più classi, se la tassa è invece pagata in due rate:			
	a) rata per il primo decennio .	15.000	ordinario	
	b) rata del secondo decennio . . .	20.000	ordinario	
	C) Marchi internazionali:			
	9) per la domanda di registrazione internazionale .	24.000	ordinario	
	D) Brevetti per marchi di impresa o per marchi collettivi, nazionali o internazionali:			
	10) per lettera di incarico . . .	3.000	ordinario	
	11) per il ritardo nella rinnovazione del brevetto e per il ritardo nel pagamento della tassa di rilascio nel suo ammontare integrale o nell'ammontare delle sue rate, del brevetto di primo deposito o di rinnovazione (entro il semestre)	3.000	ordinario	
	12) per la trascrizione di atto di trasferimento	10.000	ordinario	

Numero d'ordine	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare della tassa	Modo di pagamento	*Note*
				La seconda rata della tassa di rilascio sia del brevetto di primo deposito, sia del brevetto di rinnovazione deve essere pagata anticipatamente entro il mese corrispondente a quello in cui è stata depositata la domanda del brevetto di primo deposito. Trascorso questo termine di scadenza il pagamento è ammesso nei sei mesi successivi, con l'applicazione della soprattassa di cui al n. 11) controindicato. Se per evidente errore, o per altri scusabili motivi una rata di tassa venga pagata incompletamente, lo ufficio centrale dei brevetti, su istanza dell'interessato può ammettere come utile l'integrazione o la regolarizzazione anche tardiva del pagamento (art. 40 del decreto succitato). Per il mancato pagamento entro sei mesi dalla scadenza della seconda rata di tassa di rilascio del brevetto di primo deposito o di quello di rinnovazione, in caso di pagamento di tale tassa in due rate, si incorre nella decadenza del brevetto dal compimento del decennio per il quale sia stata pagata utilmente la tassa (art. 43 del decreto succitato). La nomina di uno o più mandatari qualora non sia fatta con separato atto, autentico od autenticato, può farsi con apposita lettera d'incarico soggetta al pagamento della tassa di cui al controindicato n. 10). Il mandato conferito con la lettera di incarico vale soltanto per l'oggetto in esso specificato e limitatamente ai rapporti con l'ufficio centrale dei brevetti (art. 77 del decreto succitato). Il registro delle domande, quello dei brevetti, le domande e i relativi documenti sono pubblici.
94	Domanda al competente ufficio del saggio dei metalli preziosi da parte dei banchi ed altri commercianti in metalli preziosi grezzi e di coloro che intendono fabbricare direttamente in proprie officine o stabilimenti o assumersi la responsabilità della lavorazione ovvero importare dall'estero oggetti contenenti platino, oro, argento per il rilascio del marchio di cui alla legge 30 gennaio 1968, n. 46	20.000	ordinario	
	Rinnovazione annuale	10.000	ordinario	
	TITOLO IX PROPRIETA' INTELLETTUALE			
95	Dichiarazione presentata all'ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica in ordine alla riserva di diritti su dischi fonografici o apparecchi analoghi, su fotografie e semplici documentari cinematografici su progetti di lavoro della ingegneria o di altri lavori analoghi (articoli 77, 92 e 99 della legge 22 aprile 1941 n. 633):			Nel caso di dichiarazione contenente, come oggetto della riserva, più di un disco o apparecchio o più di una fotografia riproducenti un'unica opera, la tassa è dovuta per uno o più dischi, apparecchio o fotografie o progetti, fino ad un massimo di cinque.
	— per ogni disco o apparecchio analogo	10.000	ordinario	
	— per ogni fotografia, documentario cinematografico o progetto tecnico	5.000	ordinario	

Numero d'ordine	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare della tassa	Modo di pagamento	*Note*
96	Istanza per la registrazione di atti tra vivi che trasferiscono in tutto o in parte i diritti riconosciuti dalla legge sulla protezione del diritto di autore 22 aprile 1941 n. 633 o costituiscono sopra di essi diritti di godimento o di garanzia come pure gli atti di divisione o di società relativi ai diritti medesimi (art. 104 della succitata legge 22 aprile 1941 numero 633):			
	— per ogni registrazione	10.000	ordinario	
	TITOLO X OPERE PUBBLICHE E MINIERE			
97	Concessione da parte dei comuni di aree destinate al parcheggio con custodia dei veicoli (lettera *c*, del quinto comma dell'art. 4 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393):			La tassa annuale deve essere pagata entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.
	— tassa di rilascio e tassa annuale	10.000		
98	Concessione per la costruzione e l'esercizio di autostrade accordata dal Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per il tesoro, ai sensi dell'art. 3 della legge 21 maggio 1955, n. 463:			La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.
	a) per la costruzione	1.000.000	ordinario	
	b) per l'esercizio: tassa di rilascio e tassa annuale	200.000	ordinario	
99	Ricerche minerarie:			
	1) permesso per la ricerca di sostanze minerali differenti da quelle indicate nei successivi numeri 2, 3, 4 (articoli 4 e 5 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, modificati con gli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 620)	20.000	ordinario	
	2) permesso di ricerca di idrocarburi rilasciato dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato ai sensi degli articoli 2 e 35 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, sostituiti rispettivamente dagli articoli 57 e 69 della legge 21 luglio 1967, n. 613	40.000	ordinario	
	3) permessi e concessioni per la ricerca e la coltivazione di idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale, rilasciati dal Ministro per l'industria, la agricoltura e l'artigianato ai sensi degli articoli 9, 17, 20, 27, 36 e 70 della legge 21 luglio 1967, n. 613:			
	a) permessi di prospezione	10.000	ordinario	
	b) permessi di ricerca	40.000	ordinario	
	— decreti di proroga dei permessi di ricerca	metà della tassa sopraindicata	ordinario	
	c) concessione di coltivazione	90.000	ordinario	
	— decreti di proroga della coltivazione	un terzo della tassa sopraindicata	ordinario	
	— decreti di ampliamento della concessione della coltivazione	la stessa tassa di rilascio della concessione	ordinario	

Numero d'ordine	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare della tassa	Modo di pagamento	Note
	4) Autorizzazione del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato al trasferimento di quote di uno o più contitolari del permesso di ricerca e di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi (articoli 10 e 18 della legge 21 luglio 1967, n. 613):			
	— per ogni trasferimento	500.000	ordinario	
100	Autorizzazione del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, rilasciata a favore dei ricercatori, a disporre delle sostanze minerali estratte (art. 12, secondo comma, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443)	20.000	ordinario	
101	Autorizzazione a trasferire il permesso di ricerca di sostanze minerali (art. 8 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443)	50.000	ordinario	
102	Concessioni minerarie:			
	1) per la coltivazione di miniere di sostanze differenti da quelle di cui al successivo n. 2) (art. 18 del regio decreto 29 luglio 1927 n. 1443)	100.000	ordinario	
	2) per la coltivazione di aree nelle quali siano stati rinvenuti idrocarburi liquidi o gassosi	100.000	ordinario	
103	Decreto che autorizza il trasferimento per atto tra vivi della concessione di miniere (art. 27 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443)	50.000	ordinario	
104	Autorizzazione per l'iscrizione di ipoteche sulle miniere e loro pertinenze ai sensi dello art. 22, secondo comma, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443	5.000	ordinario	
	TITOLO XI ACQUE PUBBLICHE			
105	Autorizzazione di cui agli articoli 95 e 98 del testo unico della legge sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, per la ricerca, estrazione ed utilizzazione di acque sotterranee	10.000	ordinario	
106	Concessione di derivare acque pubbliche e stabilire sulle medesime molini od altri opifici non natanti, di derivare acque da canali demaniali (testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, numero 1775): per le grandi derivazioni e per le opere di raccolta e derivazione delle acque e loro varianti sostanziali	1.000.000	ordinario	Agli effetti della tassa controindicata non sono decreti di variante quelli che vengono emanati dal Ministero dei lavori pubblici in sede di approvazione dei certificati di collaudo per stabilire le precise caratteristiche della utenza attuata rispetto a quella autorizzata con gli atti di concessione, quando le varianti stiano nei limiti riconosciuti ammissibili e perciò si faccia luogo ad una nuova concessione con tutte le forme prescritte e con nuovo disciplinare.
	— varianti non sostanziali	200.000	ordinario	
	— per le piccole derivazioni e loro varianti sostanziali	50.000	ordinario	
	— variazioni non sostanziali	10.000	ordinario	
	TITOLO XII SPIAGGE E LIDO DEL MARE			
107	Concessione ai sensi dell'art. 36, modificato con l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1954, n. 747 e degli articoli 52, 58 e 59 del codice della navigazione, per l'occupazione e l'uso dei beni demaniali marittimi di cui all'art. 28 dello stesso codice:			La controindicata tassa è dovuta anche sulle autorizzazioni al subingresso nella concessione (art. 46 del codice della navigazione) e sulle concessioni provvisorie (art. 10 del regolamento al codice della navigazione - parte marittima approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328).
	a) per un tempo non superiore a 4 anni, anche se assentita con licenza	10.000	ordinario	
	b) per un tempo superiore a 4 anni	50.000	ordinario	

Numero d'ordine	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare della tassa	Modo di pagamento	*Note*
108	Licenza per l'estrazione e la raccolta di rena, alghe, ghiaia o altri materiali, nell'ambito del demanio marittimo e del mare territoriale, ai sensi dell'art. 51 del codice della navigazione	5.000	ordinario	
109	1) Concessione da parte dell'amministrazione della marina mercantile per l'occupazione e l'uso, anche esclusivo, di beni demaniali e di zone di mare territoriale a coloro che intendono impiantare stabilimenti di tonnare o di altri impianti da pesca fissi o eseguire opere per l'allevamento dei pesci, dei crostacei e dei molluschi o dedicarsi allo sfruttamento dei banchi di corallo o di spugne ed in genere concessione per ogni occupazione del demanio marittimo e del mare territoriale occorrente per fini di pesca (art. 222 del codice della navigazione)	20.000	ordinario	
	2) Autorizzazione per l'esercizio dell'industria di coltivazione, allevamento, ingrassamento e deposito di molluschi eduli di qualsiasi specie (art. 1, terzo comma, della legge 4 luglio 1929, n. 1315)	20.000	ordinario	
	TITOLO XIII TRASPORTI			
110	Licenze, autorizzazioni e concessioni per servizi, non di interesse regionale, di autotrasporti di merci rilasciate ai sensi degli articoli 1, 2, 4 e 7 della legge 20 giugno 1935, n. 1349, sostituiti dagli articoli 57, 58, 59 e 60 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771, nonchè legge 18 marzo 1968, n. 413: — per ogni autoveicolo, comprese le appendici e per ogni rimorchio di qualsiasi tipo, cui si riferisce la licenza, autorizzazione o concessione: tassa di rilascio e tassa annuale: — fino a 35 quintali — oltre 35 quintali	 3.000 8.000	 ordinario ordinario	La controindicata tassa è anche dovuta per i noleggi di automobili per trasporti di merci senza conducenti. Nel caso di passaggio di proprietà di un autoveicolo già munito di licenza o autorizzazione per trasporto di merci, il nuovo proprietario per poter effettuare il trasporto di merci con detto autoveicolo deve munirsi di altra apposita licenza od autorizzazione, con relativo pagamento della tassa. Una nuova licenza di trasporto merci col conseguente pagamento della tassa occorre anche nel caso di cambiamento di residenza da provincia a provincia del proprietario dell'autoveicolo. Il Ministro per le finanze è autorizzato a concedere con proprio decreto esenzioni o riduzioni dal pagamento della tassa controindicata in esecuzione di accordi intervenuti con governi di altri Paesi o di convenzioni internazionali o quando sussiste reciprocità di trattamento. La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce il tributo per mantenere in vigore l'atto amministrativo.
111	Concessione, tanto provvisoria che definitiva di servizi pubblici automobilistici, non di interesse regionale, per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli (autolinee) di qualunque natura e durata che si effettuino ad itine-			Valgono le disposizioni di cui al quarto e quinto comma delle note relative al numero precedente. Per le concessioni, tanto provvisorie che definitive, autorizzanti lo

Numero d'ordine	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare della tassa	Modo di pagamento	Note
	rario fisso, anche se abbiano carattere saltuario (articoli 1 e 2 della legge 28 settembre 1939, n. 1822, e articoli 45 e 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771):			esercizio di autolinee per periodi non superiori al semestre, la misura della tassa è ridotta alla metà.
	1) autoservizi con frequenza giornaliera	50.000	ordinario	
	— tassa annuale (per le concessioni aventi durata superiore ad un anno)	50.000	ordinario	
	2) autoservizi con frequenza non superiore a 4 giorni per settimana	30.000	ordinario	
	— tassa annuale (per le concessioni aventi durata superiore ad un anno)	30.000	ordinario	
	3) autosèrvizi con frequenza non superiore a 2 giorni per settimana	10.000	ordinario	
	— tassa annuale (per le concessioni aventi durata superiore ad un anno)	10.000	ordinario	
	4) concessione di autoservizi automobilistici di gran turismo	le stesse tasse di cui ai precedenti numeri da 1 a 3 ridotte a metà	ordinario	Sono considerati autoservizi di gran turismo quelli che presentano le caratteristiche dell'art. 12 della legge 28 settembre 1939, n. 1822.
	5) concessione di autoservizi a carattere esclusivamente operaio e per studenti:			
	— per ciascun anno di durata della concessione	1.000	ordinario	
	6) concessione di autoservizi accordata per brevi periodi di tempo, in occasione di particolari contingenze:			
	— per il primo giorno di validità	1.000	ordinario	
	— per ogni giorno ulteriore di validità	500	ordinario	
112	Abilitazioni delle navi alla navigazione marittima:			
	a) con atto di nazionalità (art. 150 del codice della navigazione)	100.000	ordinario	
	b) con passavanti provvisorio (art. 152 del codice della navigazione)	10.000	ordinario	
	c) con licenza per le navi minori o galleggianti (art. 153 del codice della navigazione)	5.000	ordinario	
113	1) Certificato di immatricolazione degli aeromobili nel registro nazionale aeronautico	20.000	ordinario	
	2) Attestazione della iscrizione nel registro matricolare degli alianti libratori (art. 755 del codice della navigazione)	5.000	ordinario	
	3) Certificato di navigabilità per aeromobili e certificati di collaudo per alianti libratori (art. 764 del codice della navigazione)	5.000	ordinario	
	— Vidimazione di detti certificati (art. 766 del codice della navigazione)	1.000	ordinario	
114	Autorizzazione del Ministero dei trasporti per l'apertura e l'esercizio di scuole per conducenti veicoli a motore (art. 84 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, numero 393)	100.000	ordinario	La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.
	— tassa annuale	20.000	ordinario	

Numero d'ordine	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare della tassa	Modo di pagamento	*Note*
115	Rilascio di patenti di abilitazione alla guida delle seguenti categorie di veicoli a motore, di motoscafi e di imbarcazioni a motore:			La tassa di rilascio deve essere assolta mediante versamento in conto corrente postale intestato al competente ufficio del registro. La tassa annuale da assolversi mediante applicazione di marche sul documento, può essere corrisposta anzichè entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce entro il mese di febbraio da coloro che hanno corrisposto il tributo per l'anno precedente. La tassa annuale non è dovuta da chi non intende usufruire della patente durante l'anno. La tassa annuale si riscuote a mezzo di apposite marche recanti impresso l'anno di validità e che dovranno essere applicate sulla patente di guida ed annullate a cura del contribuente.
	1) Autocarri e autoveicoli per uso speciale e per trasporti specifici, di peso complessivo a pieno carico fino a 3500 kg.; autoveicoli per trasporto promiscuo e autovetture anche se trainanti un rimorchio leggero; motoveicoli di peso a vuoto superiore a kg. 400 (art. 80 testo unico 15 giugno 1959, n. 393, lettera *b*);			
	— ad uso privato	6.000	ordinario	
	— ad uso pubblico	4.000	ordinario	
	— tassa annuale	le stesse tasse di cui sopra	marche	
	2) Autocarri, autoveicoli per uso speciale di peso complessivo a pieno carico superiore a kg 3500, trattori stradali, anche se trainanti un rimorchio leggero (art. 80 su citato, lettera *c*);			
	— ad uso privato	5.000	ordinario	
	— ad uso pubblico	4.000	ordinario	
	— tassa annuale	le stesse tasse di cui sopra	marche	
	3) Autobus, anche se trainanti un rimorchio leggero (art. 80 su citato, lettera *d*):			
	— ad uso privato o ad uso pubblico	4.000	ordinario	
	— tassa annuale	la stessa tassa di cui sopra	marche	
	4) Autoveicoli appartenenti alle categorie *B*, *C* e *D* per le quali il conducente è abilitato quando trainano un rimorchio che non sia leggero, autosnodati quando il conducente sia abilitato per autoveicoli appartenenti alle categorie *C* e *D* (art. 80 su citato, lettera *e*)	4.000	ordinario	
	— tassa annuale	la stessa tassa di cui sopra	marche	
	5) Patenti (art. 42 della legge 11 febbraio 1971, n. 50):			Valgono le norme contenute nelle note di cui ai precedenti sottonumeri.
	a) per il comando e la condotta di imbarcazioni da diporto:			
	— tassa di rilascio	5.000	ordinario	
	— tassa annuale	5.000	marche	
	b) per il comando di navi da diporto:			
	— tassa di rilascio	10.000	ordinario	
	— tassa annuale . .	5.000	marche	
	TITOLO XIV PROFESSIONI ED ARTI			
116	Decreto che accredita gli agenti di cambio e i notai presso l'amministrazione del debito pubblico, ai sensi dell'art. 204 del regolamento generale del debito pubblico, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, sostituito dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1961, n. 945	20.000	ordinario	

Numero d'ordine	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare della tassa	Modo di pagamento	*Note*
117	Autorizzazioni, licenze, iscrizioni in albi, ruoli od elenchi riguardanti l'esercizio di professioni, arti e mestieri o di attività a carattere industriale e commerciale, nei casi in cui da leggi, regolamento o dalla presente tariffa non sia stabilita una diversa tassa di concessione governativa:			
	a) per le attività di carattere industriale e commerciale	30.000	ordinario	
	b) per le professioni	10.000	ordinario	
	c) per le arti e i mestieri	3.000	ordinario	
118	Iscrizione dei mediatori nel ruolo delle camere di commercio	20.000	ordinario	
119	Iscrizione nell'albo nazionale dei costruttori (legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modifiche, iscrizione negli elenchi autorizzati delle imprese ammesse a gestire servizi in appalto dalla amministrazione ferroviaria (regio decreto 28 febbraio 1939, n. 309, modificato dal decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 45); iscrizione negli elenchi delle imprese ammesse a gestire i servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani ai sensi dello art. 29 della legge 20 marzo 1941, n. 366:			La controindicata tassa deve essere corrisposta entro il 31 gennaio di ciascun anno per mantenere in vigore l'iscrizione per l'anno stesso.
	— tassa di rilascio e tassa annuale	50.000	ordinario	
120	Iscrizione in albi nazionali per la gestione dei servizi di riscossione dei tributi erariali, regionali, provinciali e comunali:			La tassa di cui alle lettere *a*) e *b*) è dovuta per la prima volta all'atto della iscrizione e per gli anni seguenti entro il 31 gennaio di ciascun anno per mantenere in vigore l'iscrizione per l'anno stesso.
	a) tassa annuale di iscrizione	10.000	ordinario	
	b) tassa annuale per ogni gestione appaltata:			
	— in comuni con oltre 100.000 abitanti	30.000	ordinario	
	— in comuni da oltre 10.000 a 100.000 abitanti	20.000	ordinario	
	— in comuni fino a 10.000 abitanti	10.000	ordinario	
121	Brevetto di pilota civile (regolamento 11 gennaio 1925, n. 356, modificato dai regi decreti 11 aprile 1932, n. 998; 18 dicembre 1933, n. 2348 e 25 marzo 1935, n. 790), di aeroplano o di idrovolante	10.000	ordinario	
122	Provvedimento amministrativo che abilita all'esercizio di un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie (articoli 140, 141, 142, 383, 384 e 385 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265)	5.000	ordinario	
123	1) Iscrizione negli elenchi autorizzati degli esercenti di imprese che svolgono attività di spedizioni per terra, per mare e per aria (articoli 1 e 2 della legge 14 novembre 1941, n. 1442)	10.000	ordinario	
	2) Iscrizione, reiscrizione, conferma di iscrizione nell'albo nazionale o nel ruolo provvisorio degli esportatori dei prodotti ortofrutticoli	10.000	ordinario	Nei casi di successione, fusione, incorporazione e trasformazione della azienda, l'iscrizione nell'albo conserva efficacia a favore della ditta o delle ditte che subentrano, per il periodo di sessanta giorni dalla data dell'atto che dette luogo all'aliena-

Numero d'ordine	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare della tassa	Modo di pagamento	*Note*
				zione, fusione, incorporazione o trasformazione o dalla data di apertura della successione. Qualora entro tale termine venga richiesta la conferma dell'iscrizione, questa conserva efficacia fino a quando siano divenute definitive le decisioni sulla domanda o sulle domande presentate (art. 7 della legge 24 giugno 1942, n. 896).
124	Concessione per l'apertura ed il funzionamento di scuole non statali legalmente riconosciute e pareggiate (art. 11 della legge 19 gennaio 1942, n. 86, e art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 24 maggio 1945, n. 412):			
	— tassa di rilascio	20.000	ordinario	La tassa annuale va corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.
	— tassa annuale:			
	1) per ogni classe degli istituti pareggiati	5.000	ordinario	
	2) per ogni classe collaterale degli istituti pareggiati	3.000	ordinario	
	3) per ogni classe degli istituti riconosciuti	10.000	ordinario	
	4) per ogni classe collaterale degli istituti riconosciuti	5.000	ordinario	
	TITOLO XV RADIODIFFUSIONE			
125	Libretto di iscrizione alle radioaudizioni rilasciato ai sensi dell'art. 6 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, per la detenzione degli apparecchi radioriceventi atti od adattabili alla ricezione delle radioaudizioni o delle diffusioni televisive:			Sono soggette alle tasse controindicate gli abbonamenti speciali e le licenze gratuite, esclusi quelli riguardanti i pubblici esercizi, ai quali si applicano le tasse di cui al n. 46, sub III), della presente tariffa (articoli 1 e 2 della legge 10 febbraio 1954, n. 1150). Il pagamento della tassa di cui alle lettere *a*), *b*), *d*) sott. 2), *e*), *f*) sott. 2) deve essere effettuato all'Ente concessionario, insieme col canone di abbonamento alle radiodiffusioni. La tassa di cui alla lettera *b*) può essere corrisposta, se il contribuente sceglie il pagamento rateale, nella misura semestrale di L. 1020 o di L. 530 per rata trimestrale (art. 1 della legge 28 maggio 1959, n. 362). Il libretto di iscrizione alle radiodiffusioni dà diritto al titolare ed ai suoi familiari di fare uso di apparecchi portatili fuori dal domicilio indicato nel libretto senza il pagamento di ulteriore tassa di concessione governativa oltre quella prevista dal presente numero di tariffa. Ai fini predetti, l'ufficio del registro presso il quale l'utente risulta iscritto alle radiodiffusioni è tenuto a rilasciare apposita dichiarazione, con i dati dell'abbonamento la quale deve essere esibita ad ogni richiesta degli organi competenti all'accertamento delle violazioni. Si intende per « autoradio » qualsiasi apparecchio atto o adattabile a ricevere le radiodiffusioni circolari, applicato stabilmente ad autoveicoli di ogni categoria e tipo e ad autoscafi.
	a) per ogni abbonamento alle radioaudizioni per anno solare	1.000	ordinario	
	b) per ogni abbonamento alle diffusioni televisive per anno solare	2.000	ordinario	
	c) per ogni abbonamento riguardante apparecchi per la ricezione delle radiotrasmissioni, installati sugli autoscafi e sulle autovetture, con motore della potenza non superiore a 26 CV tassabili ai fini fiscali, nonchè sugli altri autoveicoli indicati nello art. 26 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393:			
	— per anno solare	500	in occasione del pagamento della tassa di circolazione	
	d) per ogni abbonamento riguardante apparecchi per la ricezione delle radiotrasmissioni installati sugli autoscafi e sulle autovetture con motore della potenza superiore a 26 CV tassabili ai fini fiscali, nonchè sulle navi:			
	— per ogni anno solare	5.000	1) per gli autoscafi e le autovetture, come sopra 2) per le navi: ordinario	

Numero d'ordine	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare della tassa	Modo di pagamento	Note
	e) per ogni abbonamento riguardante apparecchi per la ricezione delle diffusioni televisive installati sugli autoscafi e sulle autovetture con motore della potenza non superiore a 26 CV tassabili ai fini fiscali, nonchè sugli altri autoveicoli indicati nello art. 26 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393: — per anno solare	2.000	ordinario	La tassa dovuta per l'autoradio deve essere corrisposta congiuntamente e contestualmente alla tassa di circolazione, con l'osservanza dei medesimi termini, periodi fissi indipendenti, scadenze e modalità di pagamento previsti dal testo unico sulle tasse automobilistiche approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 (art. 2 della legge 15 dicembre 1967, n. 1235).
	f) per ogni abbonamento riguardante apparecchi per la ricezione delle diffusioni televisive, installati sugli autoscafi e sulle autovetture della potenza superiore a 26 CV tassabili ai fini fiscali nonchè sulle navi: — per anno solare	8.000	1) per gli autoscafi e le autovetture in occasione del pagamento della tassa di circolazione 2) per le navi: ordinario	Quando l'autoradio viene installata su un autoveicolo o su un autoscafo in regola con la tassa di circolazione, il versamento del canone di abbonamento alle radiodiffusioni e della relativa tassa di concessione governativa deve essere effettuata con decorrenza dal bimestre in corso e con scadenza uguale a quella della tassa di circolazione già pagata (articolo 3 della legge su citata). Resta fermo il disposto dell'art. 8 della legge sopra citata.
126	Autorizzazione del Ministero delle finanze per l'uso di macchine a contatore per la vendita di biglietti di ingresso ai pubblici spettacoli, alle fiere e alle mostre e per l'accettazione di scommesse: — tassa di rilascio	10.000	ordinario	

Visto, *il Presidente del Consiglio dei Ministri*
ANDREOTTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. **642.**

Disciplina dell'imposta di bollo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa per la riforma tributaria;

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036;

Visto il decreto legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito, con modifiche, nella legge 24 luglio 1972, n. 321;

Udito il parere della Commissione parlamentare istituita a norma dell'art. 17, comma primo, della legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica;

Decreta:

TITOLO I
OGGETTO E SPECIE DELL'IMPOSTA E MODI DI PAGAMENTO

Art. 1.
Oggetto dell'imposta

Sono soggetti all'imposta di bollo gli atti, i documenti e i registri indicati nell'annessa tariffa.

Le disposizioni del presente decreto non si applicano agli atti legislativi e, se non espressamente previsti nella tariffa, agli atti amministrativi dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e loro consorzi.

Art. 2.
Atti soggetti a bollo sin dall'origine o in caso d'uso

L'imposta di bollo è dovuta fin dall'origine per gli atti, i documenti e i registri indicati nella parte I della tariffa, se formati nello Stato, ed in caso d'uso per quelli indicati nella parte II.

Si ha caso d'uso quando un atto, un documento o un registro:

1) si produce o si esibisce nei procedimenti contenziosi in sede giurisdizionale, esclusi quelli davanti la Corte costituzionale e quelli nei confronti degli enti impositori relativi a rapporti tributari, nonchè nei procedimenti contenziosi amministrativi o dinanzi agli arbitri;

2) si allega ad un atto pubblico ovvero si deposita, per essere acquisito agli atti, presso le cancellerie giudiziarie o presso le amministrazioni dello Stato o gli enti pubblici territoriali e i rispettivi organi di controllo, salvo che il deposito avvenga ai fini dell'adempimento di un'obbligazione dell'amministrazione o dell'ente.

Delle cambiali emesse all'estero si fa uso, oltre che nei casi di cui al secondo comma, quando sono presentate, consegnate, trasmesse, quietanzate, accettate, girate, sottoscritte per avallo o altrimenti negoziate nello Stato.

Art. 3.

Modi di pagamento

L'imposta di bollo si corrisponde secondo le indicazioni della tariffa allegata:

1) in modo ordinario, mediante l'impiego dell'apposita carta filigranata e bollata di cui all'art. 4;

2) in modo straordinario, mediante marche da bollo, visto per bollo o bollo a punzone;

3) in modo virtuale, mediante pagamento dell'imposta all'ufficio del registro o ad altri uffici autorizzati senza materiale apposizione di bollo o di visto per bollo.

Art. 4.

Forma, valore e carattere distintivi della carta bollata, delle marche da bollo e dei bolli a punzone

La carta bollata è filigranata e reca impresso il relativo valore.

La carta bollata, esclusa quella per cambiali, deve essere marginata e contenere cento linee per ogni foglio.

Con decreto del Ministro per le finanze sono determinati la forma, il valore e gli altri caratteri distintivi della carta bollata, delle marche da bollo e dei bolli a punzone nonchè le modalità d'applicazione del visto per bollo.

Art. 5.

Definizione di foglio e di pagina

Agli effetti del presente decreto e dell'annessa tariffa il foglio si intende composto da quattro facciate, la pagina da una facciata.

Per i tabulati meccanografici la imposta è dovuta per ogni facciata effettivamente utilizzata.

Per le riproduzioni con mezzi meccanici, fotografici, chimici e simili il foglio si intende composto da quattro facciate semprechè queste siano unite o rilegate tra loro in modo da costituire un unico atto recante nell'ultima facciata la dichiarazione di conformità all'originale.

Art. 6.

Misura del tributo in caso d'uso

Per gli atti soggetti a bollo solo in caso d'uso l'imposta è dovuta nella misura vigente al momento in cui se ne fa uso.

Le norme dell'art. 2, secondo comma, n. 1), del presente decreto, concernenti la produzione o l'esibizione di atti, documenti e registri davanti l'autorità giudiziaria, si applicano nel momento in cui il giudice emette un provvedimento in base ai medesimi.

Nel processo di cognizione, le disposizioni del comma precedente sono applicate tutte le volte che il giudice durante l'istruzione della causa emette un provvedimento sugli atti, documenti e registri e, per ogni altro caso, al momento della rimessione della causa dal giudice istruttore al collegio, a norma dell'art. 189 del codice di procedura civile, nonchè, per il procedimento innanzi al pretore, al momento in cui è fissata l'udienza di discussione in conformità dell'art. 62 del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368.

Art. 7.

Definizione di ricevuta

Agli effetti dell'applicazione del presente decreto e dell'annessa tariffa, per ricevuta s'intende ogni dichiarazione scritta ed ogni annotazione, anche se non firmate, rilasciate per liberazione, totale o parziale, di un'obbligazione pecuniaria.

Art. 8.

Onere del tributo nei rapporti con lo Stato

Nei rapporti con lo Stato o con enti parificati per legge allo Stato agli effetti tributari, l'imposta di bollo, quando dovuta, sta a carico dell'altra parte, nonostante qualunque patto contrario.

TITOLO II

MODI DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

Art. 9.

Carta bollata

Sulla carta bollata non si può scrivere fuori dei margini nè eccedere il numero delle linee in essa tracciate, ciascuna delle quali non può contenere più di 28 sillabe, salva la compensazione tra le sillabe delle varie linee dello stesso foglio. Nei margini del foglio possono apporsi sottoscrizioni ed annotazioni, visti, vidimazioni, numerazioni e bolli prescritti o consentiti da leggi o regolamenti; è vietato scrivere o apporre timbri o altre stampigliature sul bollo, nonchè usare carta bollata deteriorata nel bollo o nella filigrana o già usata per altro atto o documento.

Per gli atti e documenti scritti a mezzo stampa, litografia o altri analoghi sistemi è consentito, in deroga al disposto del precedente comma, scrivere fuori dei margini, fermo peraltro il divieto di eccedere le 28 sillabe per linea e le 100 linee per foglio.

Art. 10.

Bollo straordinario sostitutivo o alternativo di quello ordinario

Nei casi in cui il pagamento dell'imposta di bollo in modo straordinario sia sostitutivo o alternativo di quello ordinario si osservano i limiti stabiliti dagli articoli 4 e 9 circa il numero complessivo delle linee e delle sillabe di ciascun foglio.

La disposizione di cui al precedente comma non si applica ai tabulati, repertori ed ai registri nonchè alle copie degli stati di servizio rilasciate dalle pubbliche amministrazioni.

Art. 11.

Bollo straordinario

Per gli atti soggetti a bollo fin dall'origine l'applicazione delle marche da bollo, del visto per bollo e del bollo a punzone deve precedere l'eventuale sottoscrizione e, per i registri e repertori, qualsiasi scritturazione.

E' vietato scrivere ed apporre timbri od altre stampigliature sull'impronta del bollo a punzone o sul visto per bollo.

Art. 12.

Marche da bollo

L'annullamento delle marche deve avvenire mediante perforazione o apposizione della sottoscrizione di una delle parti o della data o di un timbro parte su ciascuna marca e parte sul foglio.

Per l'annullamento deve essere usato inchiostro o matita copiativa.

Sulle marche da bollo non è consentito scrivere nè apporre timbri o altre stampigliature tranne che per eseguirne l'annullamento in conformità dei precedenti commi.

E' vietato usare marche deteriorate o usate in precedenza.

Art. 13.

Divieto di scrivere più atti sul medesimo foglio

Un atto per il quale è prevista in via esclusiva od alternativa l'applicazione dell'imposta in modo straordinario può essere scritto, previo pagamento della relativa imposta, su un foglio che sia già servito per la redazione di altro atto soggetto ad imposta in modo ordinario o straordinario.

In ogni caso e con il pagamento di una sola imposta possono scriversi sul medesimo foglio:

1) gli inventari, processi verbali e gli altri atti che sono compiuti in più sedute;

2) la ratifica apposta sull'atto cui si riferisce;

3) l'accettazione del mandatario apposta sull'atto contenente il mandato;

4) la dichiarazione di conferma e di asseverazione del contenuto di un atto e la dichiarazione di concordanza coll'originale;

5) l'accettazione della cessione del credito fatta dal debitore ceduto sull'atto relativo;

6) la dichiarazione di vedovanza scritta sul certificato di esistenza in vita;

7) il certificato di avvenuta iscrizione, trascrizione ed annotamento sui pubblici registri apposto sulla nota relativa; il duplicato della nota per l'iscrizione ipotecaria e la sua rinnovazione scritta sul titolo in base al quale avviene la formalità;

8) la copia della iscrizione, rinnovazione e trascrizione sui pubblici registri costituenti un solo stato o certificato e le relative aggiunte e variazioni, riportate in un solo stato o certificato anche se lo stato o certificato concerne più di una persona;

9) il certificato del procuratore delle imposte scritto sull'estratto catastale e attestante l'imposta dovuta per i beni ivi descritti e la dichiarazione di eseguita voltura catastale apposta sul documento in base al quale la voltura fu eseguita;

10) gli estratti rilasciati dai pubblici funzionari e desunti dai registri dei rispettivi uffici, purchè riguardino una sola persona o più persone coobbligate o cointeressate nell'affare cui si riferisce il contenuto degli estratti che si rilasciano;

11) i pareri, le conclusioni e i decreti sopra i ricorsi in sede giurisdizionale od amministrativa;

12) gli atti d'istruzione delle cause, i certificati e le attestazioni apposte sui medesimi, le relazioni di notificazioni scritte sull'originale e sulla copia dell'atto notificato, nonchè i precetti apposti in calce alle sentenze ed agli atti rilasciati in forma esecutiva;

13) l'autenticazione o la legalizzazione delle firme apposte sullo stesso foglio che contiene le firme da autenticare o da legalizzare;

14) le certificazioni da rilasciarsi da uno stesso ufficio in ordine a fatti, stati e qualità personali concernenti la stessa persona.

Art. 14.

Speciali modalità di pagamento

Per determinate categorie di atti e documenti, da stabilire con decreto del Ministro per le finanze, per i quali è previsto esclusivamente l'uso della carta bollata può essere consentito, su richiesta dell'interessato, il pagamento dell'imposta in modo straordinario. La relativa autorizzazione è accordata dagli uffici del registro per gli atti e documenti provenienti da pubbliche amministrazioni, dall'intendente di finanza negli altri casi.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno determinati gli atti per i quali l'imposta di bollo, in qualsiasi modo dovuta, può essere assolta mediante applicazione di speciale impronta apposta da macchine elettriche bollatrici, nonchè le caratteristiche tecniche delle macchine stesse, i requisiti necessari per ottenere l'autorizzazione al loro uso, i termini e le relative modalità di applicazione.

L'autorizzazione all'impiego di macchine elettriche bollatrici è rilasciata, su richiesta dell'interessato, e in conformità al decreto previsto nel comma precedente, dall'intendenza di finanza nella cui circoscrizione risiede il contribuente.

L'utente delle macchine elettriche bollatrici non può cederne l'uso o la proprietà a terzi, nemmeno temporaneamente, nè trasferirle in altra sede, modificarle o ripararle senza la preventiva autorizzazione dall'intendente di finanza.

Art. 15.

Pagamento in modo virtuale

Per determinate categorie di atti o documenti, da stabilire con decreto del Ministro per le finanze, l'intendente di finanza può, su richiesta degli interessati, consentire che il pagamento dell'imposta anzichè in modo ordinario o straordinario avvenga in modo virtuale.

Gli atti e documenti per i quali sia stata rilasciata la autorizzazione di cui al precedente comma, devono recare la dicitura chiaramente leggibile « Imposta di bollo assolta in modo virtuale Autorizzazione dell'Intendenza di finanza di n. del ».

Ai fini dell'autorizzazione di cui al precedente comma, l'interessato deve presentare apposita domanda corredata da una dichiarazione da lui sottoscritta contenente l'indicazione del numero presuntivo degli atti e documenti che potranno essere emessi durante l'anno.

L'ufficio del registro competente per territorio, ricevuta l'autorizzazione dell'intendenza di finanza procede, sulla base della predetta dichiarazione, alla liquidazione provvisoria dell'imposta dovuta per il periodo compreso tra la data di decorrenza dell'autorizzazione e il 31 dicembre, ripartendone l'ammontare in tante rate uguali quanti sono i trimestri compresi nel detto periodo con scadenza alla fine dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre.

Entro il successivo mese di gennaio, il contribuente deve presentare all'ufficio del registro una dichiarazione contenente l'indicazione del numero degli atti e documenti emessi nell'anno precedente distinti per voce di tariffa, nonchè degli assegni bancari estinti nel suddetto periodo.

L'ufficio del registro, previ gli opportuni riscontri, procede alla liquidazione definitiva dell'imposta dovuta per l'anno precedente imputando la differenza a debito o a credito della data trimestrale scadente il 31 marzo o, occorrendo, in quella successiva.

Tale liquidazione, ragguagliata ad anno, viene assunta come base provvisoria per la liquidazione dell'imposta per l'anno in corso.

L'autorizzazione di cui ai precedenti commi si intende concessa a tempo indeterminato e può essere revocata con atto da notificarsi all'interessato.

L'interessato, che intenda rinunziare all'autorizzazione, deve darne comunicazione scritta all'intendenza di finanza presentando contemporaneamente la dichiarazione di cui al quinto comma per il periodo compreso dal 1° gennaio al giorno da cui ha effetto la rinunzia.

Il pagamento della imposta risultante dalla liquidazione definitiva dovrà essere effettuato nei venti giorni successivi alla notificazione della liquidazione.

Art. 16.
Riscossione coattiva

Per la riscossione coattiva delle imposte, delle soprattasse e delle pene pecuniarie si applicano le disposizioni del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Per l'imposta dovuta sulle sentenze e i decreti penali si applica l'art. 36, della tariffa allegata al presente decreto.

TITOLO III
ATTI E SCRITTI PER I QUALI L'IMPOSTA E' PRENOTATA A DEBITO

Art. 17.
Atti dei procedimenti giurisdizionali

Nei procedimenti, compresi quelli esecutivi, innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria e alle giurisdizioni speciali nei quali sono interessate amministrazioni dello Stato od enti parificati per legge, agli effetti tributari, a tali amministrazioni, ovvero persone od enti ammessi al beneficio del gratuito patrocinio, gli atti e documenti formati, prodotti od esibiti nell'interesse delle amministrazioni, degli enti e delle persone suddette, nonchè le sentenze e gli altri provvedimenti del giudice emessi ad istanza dei medesimi o d'ufficio nel loro interesse possono essere scritti, con le limitazioni di cui agli articoli 4, 9 e 13, prodotti od esibiti senza pagamento dell'imposta di bollo, salva la prenotazione a debito dell'imposta medesima.

Nella procedura di fallimento si osservano le disposizioni dell'art. 91 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Le imposte di bollo prenotate a debito ai sensi dei commi precedenti sono ripetibili nei casi e coi modi indicati dalla legge sul gratuito patrocinio.

Art. 18.
Atti di persone od enti ammessi al gratuito patrocinio

Nelle cause e nei procedimenti interessanti persone od enti ammessi al gratuito patrocinio non può farsi uso della carta libera, se in ciascun atto e in ciascuna copia non siano citati gli estremi del decreto di ammissione al gratuito patrocinio, e se, trattandosi di atti, documenti o copie da prodursi in giudizio, non sia in essi indicato lo scopo della produzione.

TITOLO IV
EFFETTI DEL MANCATO OD INSUFFICIENTE PAGAMENTO DELL'IMPOSTA; OBBLIGHI, DIVIETI, SOLIDARIETA'

Art. 19.
Obblighi degli arbitri, dei funzionari e dei pubblici ufficiali

I funzionari e i dipendenti dell'Amministrazione dello Stato, degli enti pubblici territoriali e dei rispettivi organi di controllo non possono ricevere in deposito, nè assumere a base dei loro provvedimenti atti, documenti e registri non in regola con le disposizioni del presente decreto.

Le persone indicate nel comma precedente devono denunziare al competente ufficio del registro le infrazioni commesse per gli atti ad essi presentati o pervenuti e trasmettere all'ufficio medesimo i detti atti, documenti e registri entro trenta giorni dalla data di ricevimento.

Il divieto di cui al primo comma non si applica agli atti allegati alle citazioni, ai ricorsi ed agli scritti defensionali o comunque prodotti o esibiti davanti ai giudici od arbitri, nonchè ai provvedimenti giurisdizionali ed ai lodi arbitrali. Tuttavia gli atti, i documenti ed i registri non in regola con le disposizioni del presente decreto, o copia autentica di essi, devono essere inviati, a cura del cancelliere, del segretario, del presidente del collegio arbitrale o dell'arbitro unico, al competente ufficio del registro entro trenta giorni dalla data del deposito o della pubblicazione del provvedimento o del lodo emesso in base ai suddetti atti, documenti e registri.

I pubblici ufficiali non contemplati nel primo comma non possono allegare o enunciare nei loro atti, i registri, i documenti e gli atti non in regola col bollo.

I divieti di cui ai precedenti commi non si applicano ai pubblici ufficiali e ai soggetti contemplati nel primo comma, limitatamente all'enunciazione ed allegazione negli inventari o negli altri atti conservativi, di atti, documenti e registri, salvo l'obbligo di trasmetterli al competente ufficio del registro per l'accertamento delle infrazioni.

Art. 20.
Cambiale, vaglia cambiario e assegno bancario irregolari di bollo

La cambiale, il vaglia cambiario e l'assegno bancario non hanno la qualità di titoli esecutivi se non sono stati regolarmente bollati sin dall'origine e, qualora si tratti di titoli provenienti dall'estero, prima che se ne faccia uso.

Il portatore o possessore non può esercitare i diritti cambiari inerenti al titolo se non abbia corrisposto l'imposta di bollo dovuta e pagato le relative pene pecuniarie.

La inefficacia come titolo esecutivo deve essere rilevata e pronunciata dai giudici anche d'ufficio.

Art. 21.

Obblighi dei pubblici ufficiali per gli atti di protesto cambiario

I notai, gli ufficiali giudiziari ed i segretari comunali, devono, negli atti di protesto delle cambiali, fare menzione dell'ammontare dell'imposta di bollo pagata per detti titoli e, quando questi siano muniti di marche da bollo o di visto per bollo, devono anche indicare l'ufficio che ha annullato le marche od apposto il visto e la relativa data.

Art. 22.

Solidarietà

Sono obbligati solidalmente per il pagamento dell'imposta e delle eventuali sopratasse e pene pecuniarie:

1) tutte le parti che sottoscrivono, ricevono, accettano o negoziano atti e documenti non in regola con le disposizioni del presente decreto ovvero li enunciano o li allegano ad altri atti o documenti;

2) tutti coloro che fanno uso, ai sensi dell'art. 2, di un atto o documento non soggetto a bollo fin dall'origine senza prima farlo munire del bollo prescritto.

La parte a cui viene rimesso un atto o un documento non in regola con le disposizioni del presente decreto, alla formazione del quale non abbia partecipato, è esente da qualsiasi responsabilità derivante dalle violazioni commesse ove, entro quindici giorni dalla data del ricevimento, lo presenti all'ufficio del registro e provveda alla sua regolarizzazione col pagamento della sola imposta.

In tal caso la violazione è accertata soltanto nei confronti del trasgressore.

Indipendentemente dalle pene previste dal codice penale, il venditore o il locatore delle macchine bollatrici è responsabile, in solido con l'utente, dell'imposta di bollo e delle sanzioni per le infrazioni rese possibili da difetti di costruzione delle macchine, da irregolare fornitura di punzoni o dall'omissione della comunicazione all'Amministrazione finanziaria della vendita o della locazione delle macchine stesse.

Art. 23.

Patti sull'onere del tributo e delle sanzioni

I patti contrari alle disposizioni del presente decreto, compreso quello che pone l'imposta e le eventuali sanzioni a carico della parte inadempiente o di quella che abbia determinato la necessità di far uso degli atti o dei documenti irregolari, sono nulli anche tra le parti.

TITOLO V

SANZIONI

Art. 24.

Pene pecuniarie a carico di soggetti tenuti a specifici adempimenti

L'inosservanza dei divieti e degli obblighi stabiliti dall'art. 19 è punita, per ogni atto, con una pena pecuniaria da L. 5000 a L. 15.000.

Art. 25.

Omesso od insufficiente pagamento dell'imposta ed omessa od infedele dichiarazione di conguaglio; pena pecuniaria.

Chiunque non corrisponde, in tutto o in parte, l'imposta di bollo prevista sugli atti, documenti e registri, dovuta sin dall'origine, è soggetto, per ciascuna infrazione, oltre al pagamento della imposta a norma dell'art. 31, ad una pena pecuniaria da un minimo pari all'imposta non corrisposta ad un massimo pari a dieci volte l'imposta stessa.

La stessa sanzione si applica a carico di colui che, senza aver prima pagato la relativa imposta, faccia uso di atti, documenti e registri non soggetti al bollo sin dall'origine e non esenti in modo assoluto.

Per le trasgressioni relative alle cambiali, oltre al pagamento dell'imposta di cui all'art. 31, è dovuta una pena pecuniaria da venti a cinquanta volte l'imposta non corrisposta col minimo di L. 3000.

L'omessa o infedele dichiarazione di conguaglio prevista dal quinto e dall'ultimo comma dell'art. 15 è punita con una pena pecuniaria da un minimo pari alla metà ad un massimo pari all'ammontare del conguaglio dovuto.

La pena pecuniaria di cui al precedente comma è ridotta al decimo quando la dichiarazione sia presentata con un ritardo non superiore a venti giorni.

Art. 26.

Pena pecuniaria per le violazioni in materia di uso delle macchine bollatrici

L'utente delle macchine elettriche bollatrici, che non osservi i divieti di cui all'ultimo comma dell'art. 14, incorre nella pena pecuniaria da L. 50.000 a L. 500.000.

Art. 27.

Violazioni costituenti reati

Nei casi di falsificazione, contraffazione e alterazione di valori bollati, di bollo a punzone o di attestazioni di pagamento delle imposte di bollo corrisposte in modo virtuale o con visto per bollo o mediante l'uso di macchine bollatrici, oltre alle sanzioni previste dal codice penale sono applicabili le pene pecuniarie e soprattasse stabilite dal presente decreto per il mancato pagamento dell'imposta ove dovuta.

Chi detiene per lo smercio ovvero smercia carta bollata, marche od altri valori di bollo precedentemente usati è punito con le pene stabilite dall'art. 466 del codice penale.

Art. 28.

Pena pecuniaria per l'inosservanza di altre prescrizioni

Chiunque, fuori delle ipotesi previste negli articoli precedenti, non osservi le prescrizioni del presente decreto e dell'allegata tariffa è soggetto alla pena pecuniaria da L. 2000 a L. 20.000 per ciascuna infrazione.

Art. 29.

Soprattasse per tardivo pagamento

Per il pagamento dell'imposta dovuta in modo virtuale, effettuato dopo il ventesimo giorno dalla scadenza, è dovuta una soprattassa pari al 10 % dell'imposta.

La soprattassa di cui al comma precedente è ridotta alla metà se il pagamento avviene prima della notifica dell'ingiunzione.

Art. 30.

Responsabilità dei funzionari dell'Amministrazione finanziaria

Per gli atti di ogni specie, formati dai funzionari dell'Amministrazione finanziaria o dai conservatori dei registri immobiliari e dai loro dipendenti nell'esercizio delle loro funzioni, le sanzioni previste dagli articoli precedenti si applicano soltanto a carico di colui che ha formato l'atto.

Art. 31.

Regolarizzazione degli atti emessi in violazione delle norme del presente decreto

Gli atti e i documenti soggetti a bollo, per i quali l'imposta dovuta non sia stata assolta o sia stata assolta in misura insufficiente, debbono essere sempre regolarizzati mediante il pagamento dell'imposta non corrisposta o del supplemento di essa nella misura vigente al momento dell'accertamento della violazione.

La regolarizzazione è eseguita esclusivamente dagli Uffici del registro mediante annotazione sull'atto o documento della pena pecuniaria riscossa.

Nell'ipotesi prevista dall'art. 19 la regolarizzazione avviene sull'originale o sulla copia inviata all'ufficio del registro.

Art. 32.

Irreperibilità di valori bollati

Le sanzioni di cui al presente decreto non si applicano quando il mancato o insufficiente pagamento dell'imposta dipenda esclusivamente dall'impossibilità oggettiva di procurarsi la carta bollata o le marche da bollo necessarie, purchè tale circostanza sia fatta risultare dal contesto dell'atto e questo sia presentato per la regolarizzazione all'Ufficio del registro entro tre giorni da quello in cui è cessata l'impossibilità indicata nell'atto stesso.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE CONTROVERSIE ED ALLE VIOLAZIONI

Art. 33.

Ricorsi amministrativi e azione giudiziaria

Le controversie relative all'applicazione delle imposte e soprattasse previste dal presente decreto sono decise in via amministrativa dalle intendenze di finanza con provvedimento motivato avverso il quale è dato ricorso al Ministero delle finanze nel termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento stesso se lo ammontare controverso delle imposte e soprattasse supera centomila lire.

Contro le decisioni del Ministero e quelle definitive delle intendenze di finanza è ammesso ricorso in revocazione per errore di fatto o di calcolo e nelle ipotesi previste dall'art. 395, numeri 2) e 3), del codice di procedura civile.

Il ricorso deve essere proposto nel termine di sessanta giorni decorrenti rispettivamente dalla notificazione della decisione o dalla data in cui è stata scoperta la falsità o recuperato il documento.

L'autorità amministrativa, adita a norma del primo comma, ha facoltà di sospendere la riscossione delle imposte e delle soprattasse in contestazione.

Avverso le decisioni definitive di cui ai precedenti commi è promovibile l'azione giudiziaria nel termine di novanta giorni dalla data di notificazione della decisione. Qualora entro centottanta giorni dalla data di presentazione del ricorso non sia intervenuta la relativa decisione, il contribuente può promuovere l'azione giudiziaria anche prima della notificazione della decisione stessa.

Art. 34.

Accertamento delle violazioni

Per l'accertamento delle violazioni delle norme del presente decreto e per l'applicazione delle pene pecuniarie si osservano le disposizioni della legge 7 gennaio 1929, n. 4.

Art. 35.

Organi competenti all'accertamento delle violazioni

L'accertamento delle violazioni alle norme del presente decreto, anche se costituenti reato, è demandato, oltre che ai soggetti indicati negli articoli 30, 31 e 34 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, ai funzionari del Ministero delle finanze e degli uffici da esso dipendenti all'uopo designati e muniti di speciale tessera, nonchè, limitatamente agli accertamenti compiuti nella sede degli uffici predetti, a qualsiasi funzionario ed impiegato addetto agli uffici stessi.

I soggetti indicati nell'art. 19 e tutti coloro che a norma di disposizioni legislative o regolamentari sono obbligati a tenere o a conservare libri, registri, atti o documenti soggetti a bollo sono obbligati ad esibirli ai funzionari ed impiegati di cui al precedente comma ed agli ufficiali ed agenti della polizia tributaria.

L'obbligo di cui al precedente comma non si estende agli atti o documenti di cui siano in possesso le persone indicate negli articoli 351 e 352 del codice di procedura penale, sempre che tali atti o documenti si riferiscano a materie in ordine alle quali le dette persone avrebbero diritto di astenersi dal testimoniare a norma dei citati articoli.

I notai sono tenuti in ogni caso ad esibire gli atti pubblici e le scritture private depositati presso di loro, ad eccezione degli atti di ricevimento dei testamenti segreti e dei processi verbali di deposito dei testamenti olografi.

Art. 36.

Modalità di accertamento delle violazioni

Le violazioni delle norme contenute nel presente decreto sono constatate mediante processo verbale dal quale debbono risultare le ispezioni e le rilevazioni eseguite, le richieste fatte al contribuente o a chi lo rappresenta e le risposte ricevute. Il verbale deve essere sottoscritto dal contribuente o da chi lo rappresenta ovvero indicare il motivo della mancata sottoscrizione. Il contribuente ha diritto di averne copia.

Gli atti e i documenti possono essere sequestrati soltanto se non è possibile riprodurne o farne constare il contenuto nel verbale, nonchè in caso di mancata sottoscrizione o di contestazione del contenuto del verbale. I libri e i registri non possono essere sequestrati;

gli organi procedenti possono eseguirne o farne eseguire copie o estratti, possono apporre nelle parti che interessano la propria firma o sigla insieme con la data e il bollo d'ufficio e possono adottare le cautele atte ad impedire l'alterazione o la sottrazione dei libri e dei registri.

La regolarizzazione degli atti, documenti, libri e registri può avvenire a richiesta del contribuente sulla copia di cui al comma precedente.

Art. 37.

Termini di decadenza Rimborsi

L'Amministrazione finanziaria può procedere all'accertamento delle violazioni alle norme del presente decreto entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dal giorno in cui è stata commessa la violazione.

L'intervenuta decadenza non autorizza l'uso o la produzione degli atti, documenti e registri in violazione del presente decreto, senza l'effettivo pagamento dell'imposta.

La restituzione delle imposte pagate in modo virtuale e delle relative soprattasse deve essere richiesta entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento.

Non è ammesso il rimborso delle imposte pagate in modo ordinario o straordinario, salvo il caso in cui si tratti di moduli già bollati con punzone e divenuti inutilizzabili per sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari: in tale ultima ipotesi la domanda di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, all'intedenza di finanza entro un anno dalla data di entrata in vigore delle sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari.

Art. 38.

Ripartizione delle pene pecuniarie

Le somme riscosse per le pene pecuniarie previste dal presente decreto sono ripartite a norma della legge 7 febbraio 1951, n. 168.

TITOLO VII

VENDITA DEI VALORI BOLLATI

Art. 39.

Persone e uffici autorizzati alla vendita e relativo aggio

La vendita al pubblico dei valori bollati può farsi soltanto dalle persone e dagli uffici autorizzati con apposito decreto dell'intendente di finanza.

Ai soggetti autorizzati a norma del comma precedente compete l'aggio calcolato sull'ammontare complessivo dei valori bollati prelevati nell'anno, nella seguente misura:

a) venditori di generi di monopolio

del 3 per cento se tale ammontare non supera i 15 milioni e

del 2 per cento sull'ammontare eccedente i 15 milioni

b) cancellieri ed ufficiali giudiziari

dello 0,75 per cento se tale ammontare non supera i 15 milioni e

dello 0,50 per cento sull'ammontare eccedente i 15 milioni

c) distributori diversi da quelli di cui alle lettere *a*) e *b*)

del 2 per cento se tale ammontare non supera i 15 milioni e

dell'1 per cento sull'ammontare eccedente i 15 milioni.

Le persone autorizzate alla vendita al pubblico dei valori bollati sono tenute a mantenere costantemente le scorte stabilite dal decreto di autorizzazione ed a soddisfare integralmente e senza ritardo, nei limiti delle dette scorte, le richieste dei valori bollati rivolte loro dal pubblico.

Il Ministro per le finanze, può, con proprio decreto, autorizzare persone od enti a prelevare per il proprio fabbisogno valori bollati con l'aggio di cui alla lettera *c*) direttamente dagli uffici del registro e dagli istituti di credito autorizzati alla distribuzione.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 40.

Disposizioni transitorie

Salvo quanto disposto nella tariffa e nella tabella allegate al presente decreto, le esenzioni e le agevolazioni nonchè i regimi sostitutivi in materia di bollo previsti dalle leggi in vigore alla data del 31 dicembre 1972, si applicano fino al termine che sarà stabilito con le disposizioni da emanare ai sensi del n. 6 dell'art. 9 o del sesto comma dell'art. 15 della legge 9 ottobre 1971, n. 825.

Art. 41.

Integrazione dei valori

I libri ed i registri già bollati in modo straordinario che all'attuazione del presente decreto si trovino interamente in bianco, dovranno, prima dell'uso, essere integrati, sino a concorrenza dell'imposta dovuta nella misura stabilita dalla tariffa allegata al presente decreto, mediante applicazione di marche da bollo da annullarsi con l'osservanza delle norme di cui all'art. 12.

Art. 42.

Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1973.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1972

LEONE

ANDREOTTI — RUMOR — VALSECCHI — MALAGODI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 novembre 1972
Atti del Governo, registro n. 252, foglio n. 14. — CARUSO

ALLEGATO *A*

TARIFFA
(Parte I)

Atti e scritti soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine

Articolo della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute Fisse	Imposte dovute Proporzionali	Modo di pagamento	Note
1	Atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali. Per ogni foglio	500		Carta bollata, marche, bollo a punzone oppure in modo virtuale per gli atti soggetti a registrazione in termine fisso.	L'imposta di cui contro è dovuta una sola volta per l'autenticazione della sottoscrizione delle dichiarazioni rese in carta libera ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, qualunque sia il numero delle dichiarazioni contenute nell'atto. Nel caso di protesto scritto sulla cambiale o su altro titolo di credito l'imposta deve essere corrisposta mediante applicazione di marche da bollo annullate dal pubblico ufficiale che esegue il protesto.
2	Certificati, copie dichiarate conformi all'originale, estratti di qualunque atto o documento rilasciati da notai od altri pubblici ufficiali a ciò autorizzati per legge. Per ogni foglio .	500		Carta bollata, marche, bollo a punzone.	
3	Scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali con le quali si creano, si modificano, si estinguono, si accertano o si documentano rapporti giuridici di ogni specie. Originali e copie per ogni foglio .	500		Carta bollata, marche.	Vedasi art. 42 della tariffa. Nella disposizione a fianco sono comprese: *a*) le fedi di deposito di merci nei magazzini generali; *b*) gli ordini di estrazione totale o parziale di merci dai predetti magazzini e dai depositi franchi rilasciati a favore di terzi. L'imposta è dovuta anche se la fede di deposito serve quale documento per l'assolvimento dell'IVA.
4	Descrizioni, constatazioni e inventari destinati a far prova fra le parti che li hanno sottoscritti. Originali e copie per ogni foglio .	500		Carta bollata, marche.	
5	Istanze, petizioni, ricorsi e relative memorie diretti agli organi, anche collegiali, dell'amministrazione dello Stato, delle regioni, delle provincie e dei comuni nonchè agli enti pubblici incaricati della tenuta di pubblici registri, tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di copie, certificati, estratti e simili. Ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica. Originali e copie per ogni foglio . .	500		Carta bollata. Per le domande di voltura l'imposta è dovuta per ogni voltura ed è riscossa in modo virtuale. Per le istanze predisposte su moduli in carta semplice dagli uffici controindicati l'imposta è assolta mediante marche.	Non sono soggette all'imposta le istanze relative a rapporti di impiego prodotte dai dipendenti degli uffici controindicati alle proprie amministrazioni.

Articolo della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute		Modo di pagamento	*Note*
		Fisse	Proporzionali		
6	Atti degli organi dell'amministrazione dello Stato, delle regioni, delle provincie e dei comuni, compresi gli atti degli enti pubblici incaricati della tenuta di pubblici registri, rilasciati a privati che ne abbiano fatto richiesta, in originale, in estratto ovvero in copia dichiarata conforme all'originale. Per ogni foglio	500		Carta bollata, marche. Per i certificati di denunciata successione da rilasciarsi dagli uffici del registro e per i certificati ipotecari da rilasciarsi dalle Conservatorie dei registri immobiliari l'imposta è riscossa in modo virtuale.	Vedasi articoli 44 e 45 della tariffa e art. 8 della tabella.
7	Certificati, dichiarazioni, attestati spediti dalle curie o cancellerie religiose o dai ministri di qualsiasi culto quando siano destinati ad uso civile. Per ogni foglio	500		Carta bollata, marche o bollo a punzone.	
8	Certificati di liquidazione dei comitati direttivi degli agenti di cambio di cui all'art. 9 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, e successive modificazioni. Per ogni foglio	500		Carta bollata, marche o bollo a punzone.	
9	Cambiali *a*) emesse e pagabili nello Stato. Per ogni mille lire o frazione di lire mille *b*) emesse nello Stato e pagabili all'estero. Per ogni mille lire o frazione di lire mille		5 2,50	E' obbligatorio l'uso dell'apposita carta bollata. Quando l'imposta dovuta non corrisponde ad uno dei tagli dell'apposita carta bollata, la differenza viene corrisposta con le speciali marche da annullarsi esclusivamente dagli uffici del registro. La differenza di imposta è riscossa con visto per bollo quando il suo importo supera il valore di dieci marche del taglio massimo. Gli uffici del registro possono concedere alle imprese commerciali che ne facciano domanda, di sottoporre al bollo mediante marche o visto per bollo modelli propri, stampati o litografati, di cambiali per qualsiasi somma purchè i detti moduli abbiano le dimensioni della carta bollata per cambiali e rechino l'indicazione dell'impresa emittente.	Nell'imposta è compresa quella per le girate, gli avalli e altre dichiarazioni cambiarie, nonchè per la quietanza apposta sul titolo. Non è dovuta altra imposta per i fogli di allungamento. Resta fermo l'art. 105 della legge cambiaria approvata con regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1699.
10	Cambiali accettate dagli istituti di credito designati con decreto del Ministro per il tesoro per l'accettazione di tratte a copertura di esportazioni. Per ogni mille lire o frazione di lire 1000		0,10	Marche per cambiali da annullarsi esclusivamente dagli uffici del registro; qualora le marche da applicare superino il numero di dieci, la differenza sarà riscossa con visto per bollo.	Le ditte esportatrici devono adoperare per il rilascio delle cambiali moduli propri stampati o litografati portanti la menzione che si tratta di accettazioni bancarie autorizzate ai sensi dell'art. 1 del regio decreto-legge 8 agosto 1930, n. 1162, convertito nella legge 9 aprile 1931, n. 3161. I detti moduli, completati nell'importo, nella data di emissione e di scadenza e con la firma dell'emittente, devono essere presentati, prima dell'accettazione ed in termine non superiore a trenta giorni dalla data di emissione, dagli istituti controindicati, agli uffici del registro.

Articolo della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute		Modo di pagamento	Note
		Fisse	Proporzionali		
					Le banche autorizzate possono subordinare l'accettazione al rilascio di tratte sullo acquirente della merce esportata, emesse o girate a favore delle banche stesse. Anche a queste tratte sono applicabili le disposizioni su riportate, compresa la riduzione dell'imposta, a condizione che in esse sia fatta menzione delle accettazioni bancarie alle quali le medesime sono pertinenti. Agli effetti della riduzione della imposta le tratte suddette dovranno essere esibite agli uffici del registro insieme con le cambiali. Si considerano non in regola col bollo le cambiali assoggettate all'imposta di cui contro quando abbiano servito per uso diverso da quello della copertura dell'esportazione.
11	Vaglia cambiari all'ordine di aziende di credito di cui allo art. 5 della legge bancaria e degli istituti ed enti contemplati dall'art. 41 di detta legge e dall'art. 1 del decreto legge 23 agosto 1946, n. 370. Per ogni mille lire o frazione di lire mille			Come all'art. 9.	I vaglia cambiari di cui contro possono essere girati soltanto per il risconto alla Banca di Italia o per l'incasso ad altra azienda od istituto di credito. Nel caso di girata ad altro fine, la cambiale si considera come irregolare di bollo a tutti gli effetti e salva l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 25, terzo comma, del decreto.
12	Note di pegno, delegazioni negoziabili, ordini in derrate, titoli di credito trasferibili relativi a somme di denaro non specificamente indicate in altri articoli della tariffa.	Le stesse imposte stabilite per le cambiali		Carta bollata marche per cambiali o visto per bollo. Quando l'imposta è pagata mediante marche queste devono annullarsi esclusivamente dagli uffici del registro.	Nella imposta di cui contro è compresa quella per le girate e per la quietanza apposta sul titolo. Le delegazioni non negoziabili sono soggette all'imposta fissa di cui all'art. 3 della presente tariffa. All'imposta fissa di L. 500 da corrispondersi mediante marche con l'osservanza dei limiti e condizioni di cui allo art. 10 del decreto, sono soggette le delegazioni rilasciate dalle regioni, province e comuni ed altri enti pubblici a favore della Cassa depositi e prestiti, degli istituti di previdenza, nonchè degli istituti di credito autorizzati a concedere mutui ai predetti enti.
13	Duplicati e copie di cambiali e degli altri titoli indicati negli articoli 11 e 12 della presente tariffa.	Le stesse imposte stabilite per l'originale con il massimo di lire 300		Carta bollata per cambiali e marche da annullarsi esclusivamente dagli uffici del registro.	In questa imposta è compresa quella di quietanza se apposta sul titolo. L'applicazione dell'imposta fissa per i duplicati e le copie è subordinata alla loro integrale concordanza con l'originale e con un duplicato o con una copia in regola col bollo da esibirsi all'uopo all'atto della richiesta della bollazione;

Articolo della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute		Modó di pagamento	*Note*
		Fisse	Proporzionali		
					in difetto è applicabile l'imposta proporzionale come per l'originale. Non sono soggette all'imposta di cui contro le copie di cambiali usate come avviso di scadenza, purchè muniti di conforme dicitura.
14	Vaglia cambiari e fedi di credito del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia. Per ogni mille lire o frazione di mille lire all'anno		4	Virtuale.	L'imposta è comprensiva di quella di emissione e di quietanza. L'imposta deve essere liquidata in base alla media delle situazioni decadali dei vaglia cambiari e delle fedi di credito di ciascun mese del trimestre solare cui si riferisce l'applicazione dell'imposta. L'importo delle rate trimestrali deve essere versato a trimestre scaduto presso gli uffici del registro alla fine dei mesi di febbraio, maggio, agosto e novembre di ciascun anno. Le dichiarazioni e le girate apposte sulle fedi di credito dei Banchi di Napoli e di Sicilia sono soggette all'imposta di bollo a seconda del rapporto giuridico che contengono.
15	Assegni bancari: *a*) emessi con l'osservanza dei requisiti di cui ai numeri 1, 2, 3 e 5 dell'art. 1 del regio decreto 21 dicembre 1933, numero 1736	30		Carta bollata per cambiali, marche per cambiali, bollo a punzone. Quando l'imposta venga pagata mediante marche, queste devono essere annullate esclusivamente dagli uffici del registro.	Non è dovuta alcuna altra imposta di bollo per le girate e per la quietanza apposta sul titolo nè in caso di protesto per mancanza di fondi. Non si considera postdatato l'assegno sul quale venga indicata una data di emissione posteriore a quella di effettiva emissione quando la postdatazione sia giustificata dal periodo di tempo necessario per far venire il titolo al destinatario o da altra materiale impossibilità di presentazione e semprechè la data non differisca di oltre quattro giorni da quella di emissione.
	b) emessi senza l'osservanza di uno dei requisiti indicati nella precedente lettera *a*) o con data diversa da quella di emissione	Le stesse imposte stabilite per le cambiali			
16	Assegni circolari: *a*) emessi in conformità del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, per ogni mille lire allo anno o frazione di mille lire all'anno		6	Virtuale.	L'imposta è comprensiva di quella di emissione, di girata e di quietanza. L'imposta deve essere liquidata in base alle risultanze della denuncia trimestrale corredata dalla situazione trimestrale dei conti da presentarsi al competente ufficio del registro entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun trimestre e versata nei dieci giorni successivi. Per gli istituti ed enti aventi più succursali o sedi in diverse provincie la denunzia deve presentarsi all'ufficio del registro del distretto in cui trovasi la sede principale.
	b) emessi non in conformità del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736	Le stesse imposte stabilite per le cambiali			

Articolo della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute		Modo di pagamento	*Note*
		Fisse	Proporzionali		
17	Biglietti e titoli fiduciari dello istituto di emissione.	Sono soggetti all'imposta in ragione di un decimo del saggio ufficiale dello sconto, con un minimo di lire 0,50 per cento		Virtuale.	L'imposta annua è dovuta sulla circolazione media, sotto deduzione dell'intero ammontare delle riserve auree ed equiparate possedute dall'istituto. Non sono soggetti all'imposta i biglietti emessi per anticipazioni al Tesoro.
18	Libretti di risparmio nominativi ed al portatore. Per ogni libretto	200		Marche o bollo a punzone.	Nell'imposta è compresa quella per le relative quietanze.
19	Ricevute, quietanze, note, conti, fatture, distinte e simili, anche se non sottoscritti, quando la somma supera L. 10.000 ovvero sia indeterminata o a saldo per somma inferiore al debito originario senza indicazione di questo o delle precedenti quietanze. Originali, duplicati e copie. Per ogni esemplare	100		Marche o bollo a punzone. Per le quietanze relative a mandati, ordinativi, vaglia del tesoro ed altri titoli di spesa dello Stato, l'imposta di bollo è riscossa in modo virtuale mediante trattenuta all'atto della emissione del titolo di spesa.	Vedasi articoli 39, 40 e 41 della presente tariffa e articoli 5 e 6 della tabella. Le ricevute delle somme affidate da enti ed imprese a propri dipendenti ed ausiliari o intermediari del commercio nonchè agli spedizionieri per spese da sostenersi nell'interesse della ditta, non sono soggette all'imposta di cui contro. Per le quietanze, le distinte e simili, contenute in un unico atto e relative a percipienti diversi o a titoli distinti, la imposta si applica con riferimento a ciascun percipiente o a ciascun titolo.
20	Estratti di conti, lettere e ricevute di accreditamento o di addebitamento di somme, portanti o meno la causale dello accreditamento o dell'addebitamento e relativi benestare quando la somma supera diecimila lire. Per ogni esemplare	30		Marche o bollo a punzone.	In ciascun documento devono essere riportati gli estremi del rapporto di conto corrente. In mancanza si applica l'imposta di cui all'art. 19. I documenti di cui contro relativi a rapporti tra enti e imprese ed i propri dipendenti o ausiliari ed intermediari di commercio o spedizionieri non sono soggetti all'imposta di cui contro.
21	Carte di credito, buoni di acquisto ed altri simili titoli in circolazione di importo superiore a diecimila lire. Per ogni esemplare . . .	100		Marche, bollo a punzone.	Non è dovuta altra imposta per la quietanza apposta sul titolo.
22	Repertori, libri, registri contabili o commerciali, obbligatori per legge o regolamento o presentati per la vidimazione a norma dell'art. 2218 del codice civile. Per ogni cento pagine o frazione di cento pagine .	500		Marche o bollo a punzone da applicare sull'ultima pagina numerata. Quando l'imposta venga pagata mediante marche queste devono essere annullate dagli uffici del registro o dagli uffici competenti alla vidimazione. L'annullamento delle marche può essere fatto anche dai notai che procedono alla vidimazione quando questa è annotata a repertorio.	Vedasi art. 5 della tabella. Per i giornali nautici vedasi l'art. 44 della tariffa. Il Ministro per le finanze, con proprio decreto, può autorizzare il pagamento in modo virtuale dell'imposta di bollo dovuta per le scritture contabili impostate su basi meccanografiche.

Articolo della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute		Modo di pagamento	Note
		Fisse	Proporzionali		
23	Registri delle Conservatorie dei registri immobiliari *a*) registro generale d'ordine di cui all'art. 2678 del codice civile. Per ogni casella	100		Marche o bollo a punzone.	Non sono soggette all'imposta di cui contro le caselle utilizzate per fini diversi da quelli indicati nell'art. 2678 del codice civile ovvero per formalità non soggette a tributo o comprese in regime di abbonamento.
	b) registri delle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni. Per ogni foglio sciolto di cui alla legge 23 ottobre 1969, numero 789	500		Virtuale.	
24	Note di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione nei registri di cui al precedente art. 23, nonchè nei registri navale, aeronautico ed automobilistico. Per ogni foglio	500		Carta bollata. Per le note di trascrizione dei certificati di denunziata successione compilate dagli uffici del registro l'imposta è riscossa in modo virtuale.	Non è soggetta ad imposta la terza nota ipotecaria.
25	Note di trascrizione del patto di riservato dominio, nonchè del privilegio nelle vendite di macchine di cui agli articoli 1524 e 2762 del codice civile. Per ogni foglio	500		Carta bollata.	
26	Originali delle notificazioni giudiziarie e di altri avvisi da inserirsi nella *Gazzetta Ufficiale* dello Stato, nei bollettini ufficiali delle regioni o nel foglio degli annunzi legali per disposizioni legislative o regolamentari o per ordine del giudice. Per ogni foglio	500		Carta bollata.	
27	Copia degli atti delle società da depositarsi ai sensi dell'articolo 2435 del codice civile. Per ogni foglio	500		Carta bollata, marche o bollo a punzone.	
28	Atti di notorietà e pubblicazioni di matrimonio. Per ogni foglio	500		Carta bollata, marche o bollo a punzone.	
29	Certificati rilasciati da organi dell'autorità giudiziaria. Per ogni foglio	400		Carta bollata, marche o bollo a punzone.	
30	Atti stragiudiziali compiuti da organi dell'autorità giudiziaria. Per ogni foglio	400		Carta bollata, marche o bollo a punzone.	
31	Atti e provvedimenti dei procedimenti giurisdizionali civili o amministrativi da chiunque compiuti. Atti e provvedimenti dei procedimenti arbitrali. Originali, copie ed estratti. Per ogni foglio	400		Carta bollata. Per le procure speciali alle liti apposte in calce o a margine degli atti indicati nell'articolo 83, terzo comma, del codice di procedura civile e loro certificazioni, per le procure conferite dai creditori per lo intervento all'adunanza per il concordato preventivo (articolo 174 del regio decreto 13 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni) quando siano scritte sull'avviso di convocazione, l'imposta è assolta con marche.	L'imposta assolta per le procure speciali alle liti, apposte in calce o a margine degli atti indicati nel terzo comma dell'art. 83 del codice procedura civile comprende quella dovuta per la certificazione della firma. Nella disposizione a fianco sono comprese le note ipotecarie firmate dai cancellieri. Le copie delle difese, delle memorie e delle note aggiunte nei giudizi innanzi ai conciliatori ed ai pretori non sono soggette ad imposta.

Articolo della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute		Modo di pagamento	*Note*
		Fisse	Proporzionali		
					Le copie delle comparse, delle memorie e degli altri scritti difensivi di cui non sia obbligatoria la notifica possono essere scritte in carta libera, ma in tal caso in margine a ciascun foglio dell'originale debbono essere applicate tante marche del valore del foglio stesso quanti sono i procuratori con i quali le comparse, le memorie e gli altri scritti difensivi sono scambiati. Le marche debbono essere annullate esclusivamente dal cancelliere o dal segretario delle autorità innanzi alle quali si svolge il procedimento. Non sono soggette ad imposte le copie delle comparse, delle difese e degli altri atti e documenti esistenti nel fascicolo di causa distribuiti al giudice o ai componenti dei collegi giudicanti. Non sono soggetti ad imposta gli atti e documenti prodotti dal pubblico ministero o compiuti su sua richiesta. Restano ferme le norme di esenzione contenute nel codice civile e nel codice di procedura civile.
32	Atti d'intimazione ai testimoni nei giudizi di qualsiasi grado e specie. Per ogni foglio dell'originale	400		Carta bollata.	Non sono soggetti ad imposta gli atti d'intimazione ai testimoni nei procedimenti avanti i giudici conciliatori.
33	Provvedimento del pretore che rende esecutivo il lodo arbitrale di cui all'art. 825 del codice di procedura civile	10.000		Virtuale.	L'imposta va corrisposta all'atto della registrazione del provvedimento.
34	Atti e processi verbali in materia penale: *a*) cauzioni *b*) querele *c*) rinunce e remissioni di querele anche se contenenti accettazioni del querelato *d*) costituzioni di parte civile. Per ogni foglio	400		Carta bollata.	
35	Atti e documenti inerenti al giudizio dell'azione civile esperimentata nel procedimento penale. Per ogni foglio	400		Carta bollata.	
36	Sentenze e decreti penali di condanna; sentenze penali della Cassazione e del Tribunale supremo militare che rigettano o dichiarano inammissibile il ricorso di parte; sentenze di non doversi procedere per remissione anche tacita di querela	3.000		Virtuale.	Le imposte relative alle sentenze di non doversi procedere sono a carico del remittente della querela. Le imposte vengono iscritte nei registri di cancelleria dell'autorità giudiziaria di primo grado e sono riscosse, insieme alle spese processuali e alle pene pecuniarie se ve ne siano, nei modi stabiliti per le tasse sugli atti giudiziari.

TARIFFA
(Parte II)

Atti e scritti soggetti ad imposta di bollo solo in caso d'uso

Articolo della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute		Modo di pagamento	Note
		Fisse	Proporzionali		
37	Conti delle gestioni degli agenti dello Stato, delle regioni, province, comuni e relative aziende autonome; conti concernenti affari trattati nell'interesse delle dette amministrazioni; conti degli esattori ed agenti della riscossione di tributi in genere; conti degli amministratori di tutte le istituzioni poste sotto la tutela o vigilanza dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni; conti dei curatori ed altri amministratori giudiziari. Per ogni foglio	500		Marche da annullarsi dagli uffici del registro o dal pubblico ufficio cui l'atto viene presentato.	Le disposizioni di cui contro si applicano anche agli atti e documenti uniti a corredo dei conti, semprechè non siano soggetti a bollo fin dall'origine. L'obbligo del bollo non sussiste sino a quando il conto non sia giudizialmente contestato.
38	Contratti di lavoro e d'impiego tanto individuali che collettivi, di colonia parziaria, e soccida, di qualsiasi specie e in qualunque forma redatti; libretti colonici di cui all'art. 2161 del codice civile e documenti consimili concernenti rapporti di lavoro agricolo anche se contenenti l'accettazione dei relativi conti fra le parti. Per ogni foglio	500		Marche da annullarsi dagli uffici del registro o dal pubblico ufficio cui l'atto viene presentato.	
39	Quietanze degli stipendi, pensioni, paghe, assegni, premi, indennità e competenze di qualunque specie dei dipendenti pubblici e privati. Per ogni quietanza	500		Marche da annullarsi dagli uffici del registro o dal pubblico ufficio cui l'atto viene presentato.	
40	Ricevute per versamento o svincolo di somme o valori depositati in garanzia o per semplice custodia presso pubbliche amministrazioni statali o locali compresi i depositi doganali e giudiziari. Per ogni ricevuta	500		Marche da annullarsi dagli uffici del registro o dal pubblico ufficio cui l'atto viene presentato.	
41	Ricevute e note di consegna di merci con o senza l'indicazione del prezzo. Per ogni documento	500		Marche da annullarsi dagli uffici del registro o dal pubblico ufficio cui l'atto viene presentato.	
42	Corrispondenze e dispacci telegrafici ad eccezione di quelli riguardanti atti per i quali è richiesta dal codice civile, a pena di nullità, la forma scritta nonchè di quelli aventi per oggetto cessione di aziende o costituzione di diritti di godimento reali o personali sulle stesse. Per ogni foglio	500		Marche da annullarsi dagli uffici del registro o dal pubblico ufficio cui l'atto viene presentato.	Per le corrispondenze e i dispacci telegrafici esclusi dal presente articolo si applica l'articolo 3 della tariffa.

Articolo della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute		Modo di pagamento	Note
		Fisse	Proporzionali		
43	Documenti concernenti qualsiasi movimento o ricevimento di merci, di somme di denaro, di titoli o di valori qualunque ne sia l'entità e l'importo scambiati tra la casa madre o centrale di una impresa commerciale o industriale e le proprie filiali, succursali, sedi, depositi e stabilimenti dell'impresa stessa, nonchè quelli scambiati tra una impresa commerciale o industriale e i propri ausiliari, intermediari o spedizionieri. Per ogni foglio	500		Marche da annullarsi dagli uffici del registro o dal pubblico ufficio cui l'atto viene presentato.	La tassazione in caso d'uso è subordinata al deposito presso il competente ufficio del registro del certificato attestante le qualifiche controindicate a meno che esse non risultino ai fini della imposta sul valore aggiunto. Le qualifiche stesse debbono risultare dall'intestazione degli atti.
44	Documenti, elenchi, ruoli matricole e simili relativi all'esercizio di mestieri. Per ogni foglio	500		Marche da annullarsi dagli uffici del registro o dal pubblico ufficio cui l'atto viene presentato.	
45	Atti e documenti da chiunque provenienti che, secondo le vigenti disposizioni legislative o regolamentari, devono accompagnare le merci durante il loro trasporto e spaccio o attestarne caratteristiche, pesi, misure o altre qualità. Per ogni foglio	500		Marche da annullarsi dagli uffici del registro o dal pubblico ufficio cui l'atto viene presentato.	
46	Tipi, disegni, modelli, piani, dimostrazioni. calcoli ed altri lavori degli ingegneri, architetti, periti, geometri e misuratori; liquidazioni, dimostrazioni, calcoli ed altri lavori contabili dei liquidatori, ragionieri e professionisti in genere. Per ogni foglio	100		Marche da annullarsi dagli uffici del registro o dal pubblico ufficio cui l'atto viene presentato.	
47	Atti provenienti dall'estero: *a*) assegni circolari	50		Marche.	
	b) cambiali	L'imposta è dovuta nella stessa misura dei similari atti compiuti nello Stato		Marche da annullarsi esclusivamente dagli uffici del registro o visto per bollo.	Per le cambiali assoggettate ad imposta di bollo o ad imposta a questa assimilabile da parte di Stati esteri, l'imposta è ridotta alla metà.
48	Atti e scritti provenienti dallo estero aventi contenuto corrispondente a quello di atti e scritti che siano soggetti nello Stato all'imposta di bollo sin dall'origine.	L'imposta è dovuta nella stessa misura dei similari atti compiuti nello Stato		Marche.	Quando l'imposta è commisurata al valore dell'atto o scritto e detto valore sia indicato in moneta estera, la liquidazione dell'imposta si effettua secondo il cambio ufficiale.
49	Biglietti del lotto e delle lotterie e cartelle delle tombole autorizzate. Per ogni esemplare	500		Marche da annullarsi dagli uffici del registro o dal pubblico ufficio cui l'atto viene presentato.	
50	Atti e scritti per i quali non sia espressamente previsto il pagamento dell'imposta sin dall'origine ovvero l'esenzione. Per ogni foglio	500		Marche da annullarsi dagli uffici del registro o dal pubblico ufficio cui l'atto viene presentato.	Per i libri ed i registri l'imposta è dovuta solo per i fogli sui quali trovansi le scritture delle quali occorra fare uso.

Visto, *il Presidente del Consiglio dei Ministri*
ANDREOTTI

TABELLA

ALLEGATO *B*

Atti e scritti esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo

Art. 1.

Petizioni agli organi legislativi; atti e documenti riguardanti la formazione delle liste elettorali, atti e documenti relativi all'esercizio dei diritti elettorali ed alla loro tutela sia in sede amministrativa che giurisdizionale.

Art. 2.

Elenchi e ruoli concernenti l'ufficio del giudice popolare, la leva militare ed altre prestazioni personali verso lo Stato, le regioni, le province ed i comuni, nonchè le relative opposizioni e domande di esonero, dispensa o rinvio e documenti allegati.

Art. 3.

Atti, documenti e provvedimenti dei procedimenti in materia penale, di pubblica sicurezza e disciplinare, esclusi gli atti di cui agli articoli 34 e 36 della tariffa, nonchè i documenti prodotti nei medesimi procedimenti dal pubblico ministero e dall'imputato o incolpato.

Art. 4.

Estratti e copie di qualsiasi atto e documento richiesti nell'interesse dello Stato dai pubblici uffici, quando non ricorre l'ipotesi prevista dall'art. 17 del presente decreto.

Art. 5.

Atti e copie del procedimento di accertamento e riscossione di qualsiasi tributo, dichiarazioni, denunzie, atti, documenti e copie presentati ai competenti uffici ai fini della applicazione delle leggi tributarie, con esclusione di ricorsi, opposizioni ed altri atti difensivi del contribuente.

Verbali e decisioni delle Commissioni tributarie nonchè copie dei ricorsi, delle memorie, delle istanze e degli altri atti del procedimento depositati presso di esse.

Repertori, libri, registri ed elenchi prescritti dalle leggi tributarie ad esclusione dei repertori tenuti dai notai.

Atti e copie relativi al procedimento esecutivo per la riscossione dei tributi, dei contributi e delle entrate extratributarie dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza, dei contributi e delle entrate extratributarie di qualsiasi ente autorizzato per legge ad avvalersi dell'opera degli esattori e dei ricevitori, con le forme ed i privilegi stabiliti per la riscossione delle imposte dirette.

Art. 6.

Fatture ed equivalenti documenti relativi a cessioni di beni o prestazioni di servizi con i quali viene addebitata l'imposta sul valore aggiunto.

Art. 7.

Titoli di debito pubblico, buoni del tesoro, certificati speciali di credito e relative quietanze; libretti postali di risparmio, vaglia postali e relative quietanze; buoni fruttiferi ed infruttiferi da chiunque emessi, domande per operazioni comunque relative al debito pubblico e documenti esibiti a corredo delle domande stesse; procure speciali per ritiro di somme iscritte nei libretti postali nominativi di risparmio; polizze e ricevute di pegno rilasciate dai monti di credito su pegno, dai monti o società di soccorso e dalle casse di risparmio.

Azioni, titoli di quote sociali, obbligazioni ed altri titoli negoziabili della stessa natura, nonchè certificati di tali titoli, qualunque sia il loro emittente compresi gli atti necessari per la creazione, l'emissione, l'ammissione in borsa, la messa in circolazione o la negoziazione di detti titoli.

Art. 8.

Copie, estratti, certificati, dichiarazioni ed attestazioni di qualsiasi genere rilasciati da autorità, pubblici uffici e ministri di culto nell'interesse di persone non abbienti e domande dirette ad ottenere il rilascio dei medesimi.

Per fruire dell'esenzione di cui al precedente comma è necessario esibire all'ufficio che deve rilasciare l'atto, il certificato in carta libera del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante la iscrizione del richiedente nell'elenco previsto dall'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173.

Domande per il conseguimento di sussidi o per l'ammissione in istituti di beneficenza e relativi documenti.

Quietanze relative ad oblazioni a scopo di beneficenza a condizione che sull'atto risulti tale scopo.

Art. 9.

Atti e documenti in materia di assicurazioni sociali obbligatorie e di assegni familiari, ricevute dei contributi nonchè atti e documenti relativi alla liquidazione ed al pagamento di indennità e rendite concernenti le assicurazioni stesse anche se dovute in base a leggi straniere.

Domande, certificati, documenti, ricorsi occorrenti per la liquidazione ed il pagamento delle pensioni dirette o di reversibilità, degli assegni e delle indennità di liquidazione e di buonuscita a carico dello Stato, delle pubbliche amministrazioni e degli istituti di previdenza, assistenza e beneficenza.

Domande e relativa documentazione per l'iscrizione nelle liste di collocamento presso gli uffici del lavoro e della massima occupazione.

Art. 10.

Certificati concernenti gli accertamenti che le leggi sanitarie demandano agli uffici sanitari, ai medici, ai veterinari ed alle levatrici, quando tali certificati sono richiesti nell'esclusivo interesse della pubblica igiene e profilassi.

Art. 11.

Atti e documenti necessari per l'ammissione, frequenza ed esami nella scuola materna ed in quella dell'obbligo; pagelle, attestati e diplomi rilasciati dalle scuole medesime.

Domande e documenti per il conseguimento di borse di studio e di presalario e relative quietanze.

Art. 12.

Atti e provvedimenti del procedimento innanzi alla Corte Costituzionale.

Atti e provvedimenti dei procedimenti giurisdizionali ed amministrativi relativi a controversie:

1) in materia di assicurazioni sociali obbligatorie e di assegni familiari;

2) individuali di lavoro ed a rapporti di pubblico impiego;

3) in materia di pensioni dirette o di riversibilità.

Atti e provvedimenti dei procedimenti innanzi al conciliatore, compreso il mandato speciale a farsi rappresentare ed escluse le sentenze.

I documenti prodotti nei procedimenti di cui ai precedenti commi, godono della esenzione qualora non siano soggetti a bollo sin dall'origine.

Art. 13.

Atti della procedura della tutela dei minori e degli interdetti, compresi l'inventario, i conti annuali e quello finale, le istanze di autorizzazione ed i relativi provvedimenti, con esclusione degli atti e dei contratti compiuti dal tutore in rappresentanza del minore o dell'interdetto; atti, scritti e documenti relativi al procedimento di adozione speciale e di affidamento, all'assistenza ed alla affiliazione dei minori di cui agli articoli 400 e seguenti del codice civile; atti di riconoscimento di figli naturali da parte di persone iscritte nell'elenco di cui all'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173.

Art. 14.

Domande per ottenere certificati ed altri atti e documenti esenti da imposta di bollo; domande per il rilascio di copie ed estratti dei registri di anagrafe e di stato civile; domande e certificati di nascita per il rilascio del certificato del casellario giudiziario.

Dichiarazioni sostitutive delle certificazioni e dell'atto di notorietà rese ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 15.

Bollette ed altri documenti doganali di ogni specie.

Fatture emesse in relazione ad esportazioni di merci; fatture pro-forma e copie di fatture che devono allegarsi per ottenere il benestare all'esportazione e all'importazione di merci; certificati di origine; domande dirette alla restituzione dei tributi restituibili all'esportazione; atti e registri relativi al movimento di valute.

Art. 16.

Atti e contratti posti in essere tra amministrazioni dello Stato o tra enti equiparati per legge allo Stato agli effetti tributari o tra tali enti e lo Stato.

Agli effetti del precedente comma le aziende autonome dello Stato, le regioni, le province, i comuni e loro consorzi sono equiparati allo Stato.

Art. 17.

Atti che autorità, pubblici funzionari e ministri di culto sono tenuti a trasmettere all'ufficio dello stato civile; dichiarazioni e processi verbali trasmessi all'ufficio dello stato civile per comunicare la nascita o la morte di persone o il rinvenimento di bambini abbandonati.

Art. 18.

Passaporti.

Atti e documenti necessari per il rilascio dei passaporti agli emigranti che si recano all'estero a scopo di lavoro ed alle loro famiglie.

Art. 19.

Atti costitutivi e modificativi delle società di mutuo soccorso, cooperative e loro consorzi, delle associazioni agrarie di mutua assicurazione e loro federazioni, ed atti di recesso e di ammissione dei soci di tali enti.

Art. 20.

Atti e documenti relativi alle operazioni delle società cooperative e loro consorzi aventi, rispettivamente, un capitale sociale effettivamente versato non superiore a L. 10.000.000 e a L. 30.000.000.

Per le società cooperative per case popolari ed economiche tale limite è di L. 200.000.000.

Nota: L'esenzione è applicabile quando concorrano le seguenti condizioni:

a) che gli enti contemplati nel presente articolo siano retti, in conformità dell'art. 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni, dai principi e dalla disciplina della mutualità;

b) che gli enti stessi tengano regolarmente i libri obbligatori;

c) che gli atti e scritti siano posti in essere nel decennio dall'atto di costituzione, siano previsti dai rispettivi statuti, non concernano rivendite a terzi o attività di mera mediazione e non si riferiscano — fatta eccezione delle cooperative per case popolari ed economiche o per appalti di lavori pubblici sottoposte al controllo dei Ministeri dei lavori pubblici e del lavoro e previdenza sociale — a negozi giuridici di valore superiore a 20 volte il capitale sociale effettivamente versato.

La detta esenzione non si applica agli assegni bancari, alle cambiali ed ai libretti di risparmio.

Per le cooperative agricole ed edilizie l'esenzione non si estende alle retrocessioni volontarie dei beni già assegnate ai soci nè alle assegnazioni ad altri soci di beni già comunque precedentemente assegnati.

Art. 21.

Atti relativi ai trasferimenti di terreni destinati alla formazione o all'arrotondamento delle proprietà di imprese agricole diretto-coltivatrici e per l'affrancazione dei canoni enfiteutici e delle rendite e prestazioni perpetue aventi i fini suindicati e relative copie.

Domande, certificazioni, attestazioni, documenti, note di trascrizione ipotecaria, e relative copie.

Art. 22.

Atti e documenti relativi alla procedura di espropriazione per causa di pubblica utilità promossa dalle amministrazioni dello Stato e da enti pubblici, compresi quelli occorrenti per la valutazione o per il pagamento dell'indennità di espropriazione.

Art. 23.

Testamenti in qualunque forma redatti e schede dei testamenti segreti.

Visto, *il Presidente del Consiglio dei Ministri*
ANDREOTTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. 643.

Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa per la riforma tributaria;

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036;

Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito, con modifiche, nella legge 24 luglio 1972, n. 321;

Udito il parere della Commissione parlamentare istituita a norma dell'art. 17, comma primo, della legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

L'incremento di valore degli immobili siti nel territorio dello Stato è soggetto ad imposta secondo le disposizioni degli articoli seguenti.

Il gettito dell'imposta è attribuito ai comuni nel territorio dei quali si trovano gli immobili.

Art. 2.

Applicazione dell'imposta

L'imposta si applica all'incremento di valore degli immobili relativamente ai quali si verificano il trasferimento o il conferimento del diritto di proprietà o la costituzione, il trasferimento o il conferimento di altro diritto reale, con esclusione delle servitù, a titolo gratuito o a titolo oneroso, per atto tra vivi ovvero a causa di morte.

L'imposta non si applica all'incremento di valore:

1) degli immobili trasferiti a causa di morte o per atto tra vivi a titolo gratuito a favore dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni;

2) degli immobili trasferiti a causa di morte nell'ambito di una famiglia diretto-coltivatrice.

E' diretto-coltivatrice la famiglia che si dedica direttamente ed abitualmente alla coltivazione dei fondi ed all'allevamento e al governo del bestiame semprechè la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità della coltivazione del fondo e per lo allevamento ed il governo del bestiame. Nel calcolo della forza lavorativa, il lavoro della donna è equiparato a quello dell'uomo.

L'esistenza dei requisiti di cui al comma precedente deve essere attestato dall'Ispettorato provinciale agrario.

Art. 3.

Applicazione dell'imposta per decorso del decennio

Per gli immobili di proprietà delle società che svolgono in modo esclusivo o prevalente attività di gestione di immobili l'imposta si applica, oltre che nei casi previsti dall'art. 2, anche all'incremento di valore degli

immobili stessi al compimento del decennio dalla data di acquisto, nonchè all'incremento realizzato al compimento di ogni successivo decennio di ininterrotto possesso. Agli effetti della presente norma il possesso è interrotto ove venga riconosciuta la perdita del diritto di proprietà o del diritto parziario.

L'imposta di cui al precedente comma si applica a decorrere dal 1° gennaio del secondo anno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto.

Sono esclusi dall'imposta prevista dal presente articolo gli incrementi di valore:

1) degli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa e loro consorzi a condizione che negli statuti siano inderogabilmente indicati ed in fatto osservati i principi della mutualità previsti dalla legge e che siano costituiti esclusivamente tra soci aventi i requisiti necessari per diventare assegnatari degli alloggi popolari a norma delle disposizioni in materia di edilizia economica e popolare;

2) degli immobili di proprietà delle società previste dal primo comma quando siano dati in locazione e destinati totalmente allo svolgimento:

a) delle attività politiche dei partiti rappresentati nelle assemblee nazionali o regionali;

b) delle attività culturali, ricreative, sportive ed educative di circoli aderenti alle organizzazioni nazionali legalmente riconosciute;

c) delle attività sindacali dei sindacati dei lavoratori, dipendenti ed autonomi, rappresentati nel Consiglio della economia e del lavoro;

d) dei fini istituzionali delle società di mutuo soccorso.

L'esclusione di cui al n. 2) del precedente comma è subordinata alla condizione che la locazione e la particolare destinazione durino da almeno otto anni nel momento in cui si verifica il presupposto per l'applicazione dell'imposta prevista dal presente articolo.

Art. 4.

Soggetti passivi

L'imposta è dovuta:

1) dall'alienante per i trasferimenti a titolo oneroso;

2) dai soggetti a cui favore si verifica l'acquisto per i trasferimenti a titolo gratuito per atto tra vivi e per quelli a causa di morte;

3) dalle società indicate nel primo comma dell'articolo 3.

Art. 5.

Obblighi dei notai e degli altri pubblici ufficiali

I notai e gli altri pubblici ufficiali sono obbligati, secondo le norme e nei medesimi casi previsti per la imposta di registro, al pagamento dell'imposta e delle soprattasse stabilite dal presente decreto ed hanno diritto ad esercitare la relativa rivalsa.

Art. 6.

Imponibile

L'incremento di valore è costituito dalla differenza fra il valore dell'immobile alla data nella quale si verificano i presupposti di cui agli articoli 2 e 3 ed il valore, aumentato delle spese indicate nel successivo art. 11, che l'immobile aveva alla data dell'acquisto ovvero della precedente tassazione.

Per la determinazione della differenza si assumono, per gli immobili di cui all'art. 2, quale valore finale quello dichiarato o quello maggiore definitivamente accertato per il trasferimento del bene ai fini dell'imposta di registro o di successione e quale valore iniziale quello analogamente dichiarato o accertato per il precedente acquisto ovvero quello venale al momento dell'acquisto stesso se il valore dell'immobile agli effetti dell'imposta di registro o di successione è stato determinato ai sensi delle leggi 20 ottobre 1954, n. 1044, e 27 maggio 1959, n. 355. Per i trasferimenti assoggettati all'imposta sul valore aggiunto si assumono, quale valore finale o iniziale, i corrispettivi determinati ai fini di detta imposta.

Per gli acquisti verificatisi oltre un decennio prima dell'entrata in vigore del presente decreto il valore iniziale è quello venale che i beni avevano al decimo anno anteriore ovvero, nel caso di beni per i quali erano applicabili le disposizioni della legge 5 marzo 1963, n. 246, quello che essi avevano alla diversa data stabilita con le deliberazioni previste dagli articoli 5 e 25 della predetta legge.

Il valore dei beni acquistati sia entro il decennio che oltre, per i quali, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, si siano verificati i presupposti per la applicazione dell'imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili e per questa sia intervenuto l'accertamento, è quello risultante dall'accertamento stesso.

Per gli immobili di cui all'art. 3 si assumono, ai fini della differenza imponibile, quale valore finale quello venale dell'immobile al compimento del decennio e quale valore iniziale quello di essi alla data dell'acquisto per atto tra vivi o a causa di morte, determinato ai sensi dei commi precedenti, ovvero quello assunto a base della precedente tassazione.

In caso di utilizzazione edificatoria dell'area da parte di imprese costruttrici, la determinazione dell'incremento imponibile si effettua sommando l'incremento di valore dell'area verificatosi sino all'inizio della costruzione e l'incremento di valore del fabbricato verificatosi tra la data di ultimazione della costruzione e quella del trasferimento del fabbricato o del compimento del decennio.

Art. 7.

Usufrutto

Nella costituzione o nel trasferimento del diritto di usufrutto e nel trasferimento della nuda proprietà l'incremento imponibile è dato dalla differenza tra la quota del valore finale della piena proprietà corrispondente al diritto costituito o trasferito, determinato agli effetti dell'imposta di registro o di successione, ed una eguale quota riferita al valore iniziale della piena proprietà.

Quando il proprietario, dopo aver trasferito la nuda proprietà ovvero costituito l'usufrutto, ceda, rispettivamente, l'usufrutto ovvero la nuda proprietà allo stesso soggetto entro tre anni dalla data del primo atto di disposizione, l'imposta, in relazione al secondo atto, è liquidata con riferimento all'incremento della piena proprietà, salvo detrazione dell'imposta pagata in occasione del primo trasferimento.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per i diritti di uso e di abitazione.

Art. 8.

Enfiteusi

La costituzione dell'enfiteusi ed il trasferimento del diritto dell'enfiteuta sono equiparati, agli effetti della applicazione dell'imposta prevista dal presente decreto, al trasferimento del diritto di proprietà.

La devoluzione e l'affrancazione non danno luogo all'applicazione dell'imposta; nei successivi trasferimenti del bene o costituzioni di diritti reali, l'incremento imponibile si determina considerandosi quale valore iniziale del bene quello della piena proprietà al momento della precedente costituzione del diritto di enfiteusi o del trasferimento del diritto dell'enfiteuta.

Art. 9.

Superficie

Nella costituzione o nel trasferimento del diritto di superficie l'incremento imponibile è dato dalla differenza tra la quota del valore finale della piena proprietà corrispondente al diritto costituito o trasferito, determinata agli effetti dell'imposta di registro o di successione, ed una eguale quota riferita al valore iniziale della piena proprietà.

L'estinzione del diritto di superficie non dà luogo all'applicazione dell'imposta; nei successivi trasferimenti del bene o costituzioni di diritti reali, l'incremento imponibile si determina considerandosi quale valore iniziale del bene quello della piena proprietà al momento della precedente costituzione del diritto di superficie.

Art. 10.

Incrementi naturali

Non sono soggetti all'imposta gli incrementi di valore dei terreni agricoli dovuti alla presenza di frutti pendenti nè gli incrementi di valore dei boschi e dei terreni a colture arboree a ciclo poliennale dovuti alla variazione della quantità dei prodotti e dei frutti durante il ciclo.

Art. 11.

Maggiorazione del valore iniziale

Ai fini del calcolo dell'incremento imponibile il valore iniziale del bene è maggiorato delle spese di acquisto, di costruzione ed incrementative riferibili al periodo considerato per la determinazione dell'incremento stesso.

Non sono computabili le spese corrispondenti ad incrementi di valore non soggetti ad imposta a norma dell'articolo precedente.

Art. 12.

Spese di acquisto

Sono spese di acquisto quelle notarili e quelle per tributi pagati in relazione all'acquisto del bene.

Qualora l'acquisto abbia riguardato anche altri beni, le spese notarili e gli oneri tributari complessivi, compresi quelli per imposte applicate con aliquote progressive, sono rapportati con criterio proporzionale al valore del bene per il quale va determinato l'incremento imponibile, tranne che non risulti operata una distinta liquidazione.

L'imposta sulle successioni e sulle donazioni costituisce spesa di acquisto limitatamente all'importo netto dovuto previa deduzione dell'imposta prevista dal presente decreto.

Non costituisce spesa di acquisto l'imposta prevista dal presente decreto e gli interessi passivi corrisposti in relazione all'acquisto medesimo.

Art. 13.

Spese di costruzione ed incrementative

Si considerano spese di costruzione ed incrementative quelle relative ad opere ed utilità esistenti alla data di determinazione del valore finale del bene.

Rientrano fra le utilità la liberazione del bene da servitù, oneri reali ed altri vincoli.

Art. 14.

Detrazioni

Dall'incremento di valore è detratta, per ogni anno o frazione d'anno superiore al semestre intercorrente fra la data di acquisto o di riferimento di cui all'art. 6 e quella di alienazione o trasmissione del bene ovvero di compimento del decennio, una somma pari al quattro per cento del valore iniziale del bene stesso.

Uguale detrazione si opera con riferimento all'importo delle spese previste dal precedente art. 11 a decorrere dalla data in cui sono state sostenute.

Art. 15.

Aliquote

L'imposta si applica per scaglioni di incremento imponibile con aliquote stabilite dai comuni nei limiti seguenti:

a) fino al dieci per cento del valore iniziale, dal tre al cinque per cento;

b) da oltre il dieci fino al cinquanta per cento del valore iniziale, dal cinque al dieci per cento;

c) da oltre il cinquanta fino al cento per cento del valore iniziale, dal dieci al quindici per cento;

d) da oltre il cento fino al centocinquanta per cento del valore iniziale, dal quindici al venti per cento;

e) da oltre il centocinquanta fino al duecento per cento del valore iniziale, dal venti al venticinque per cento;

f) oltre il duecento per cento del valore iniziale, dal venticinque al trenta per cento.

Art. 16.

Determinazione delle aliquote

La misura delle aliquote di cui al precedente articolo è stabilita dal comune con deliberazione adottata dal consiglio con riguardo, da una parte, alle esigenze finanziarie anche in riferimento alle risultanze dell'ultimo bilancio approvato ed alle ulteriori previsioni di spesa e, dall'altra, alle condizioni dell'economia locale.

Le deliberazioni debbono essere adottate entro il 1° agosto dell'anno precedente a quello di applicazione del tributo e debbono essere inviate al competente organo di controllo non oltre il 10 agosto.

Entro quindici giorni dalla esecutorietà del provvedimento, il comune deve comunicare copia autentica

della deliberazione al Ministero delle finanze che annualmente pubblica l'elenco delle aliquote vigenti nei singoli comuni.

Per il primo anno di applicazione, nonchè successivamente se il comune non adempie a quanto di competenza nei termini anzidetti, le aliquote del tributo sono stabilite nelle misure minime previste nel precedente articolo.

Qualora la misura delle aliquote non venga modificata nelle forme e nei termini stabiliti dai commi precedenti, si intendono prorogate le aliquote in vigore.

Art. 17.

Ufficio competente all'accertamento e alla riscossione

All'accertamento, liquidazione e riscossione dell'imposta provvedono gli uffici dell'amministrazione finanziaria dello Stato competenti alla registrazione dell'atto di trasferimento o della denuncia di successione.

Art. 18.

Dichiarazione

I cedenti, i donatari, gli eredi e tutte le altre persone obbligate a presentare gli atti o le denuncie agli effetti delle imposte di registro o di successione debbono contestualmente produrre una dichiarazione su modello fornito gratuitamente dall'amministrazione contenente i seguenti elementi:

a) il valore iniziale del bene ai sensi del precedente art. 6;

b) gli estremi di registrazione dell'atto o della denuncia in riferimento ai quali il valore iniziale venne determinato ovvero gli estremi dell'accertamento effettuato per l'imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili;

c) il valore finale dell'area e quello iniziale del fabbricato quando ricorra l'ipotesi di cui all'ultimo comma dell'art. 6.

I notai e gli altri pubblici ufficiali debbono richiedere la dichiarazione di cui al comma precedente per tutti gli atti stipulati con il loro ministero e debbono produrla all'ufficio con l'atto stesso.

Le spese di cui all'art. 11 se già non esposte nella dichiarazione prevista dal primo comma debbono, a pena di decadenza, essere denunciate all'ufficio al momento della registrazione dell'atto ovvero nel termine stabilito ai fini della deduzione delle passività agli effetti dell'imposta successoria, se le spese sono afferenti a beni caduti in successione.

Per le spese effettuate dopo l'entrata in vigore del presente decreto la dichiarazione deve essere corredata dalla documentazione relativa.

Le dichiarazioni previste dal primo e dal terzo comma vanno corredate di tante copie quanti sono i comuni nel territorio dei quali sono siti i beni.

Le società di gestione di immobili debbono presentare, entro trenta giorni dal compimento del decennio di cui al precedente art. 3, primo comma, apposita dichiarazione all'ufficio del registro nella circoscrizione del quale si trova l'immobile. Per gli immobili relativamente ai quali si sia già verificato l'ininterrotto possesso decennale alla data di applicazione dell'imposta prevista dal secondo comma dell'art. 3, i termini per la presentazione della dichiarazione decorrono dal 1° gennaio del secondo anno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto.

Nella dichiarazione deve essere indicato il valore iniziale e finale del bene, nonchè, a pena di decadenza, le relative spese documentando quelle effettuate dopo l'entrata in vigore del presente decreto.

Per la indicazione del valore iniziale si osservano le disposizioni di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 19.

Accertamento e riscossione dell'imposta

In base agli elementi risultanti dalle dichiarazioni previste dall'art. 18, primo e terzo comma, l'ufficio accerta e riscuote l'imposta nei modi e nei termini stabiliti per l'imposta di registro o di successione ovvero con le stesse modalità e nel termine di trenta giorni dalla presentazione per la dichiarazione prodotta ai sensi del sesto comma del medesimo art. 18.

Se il valore iniziale dichiarato dal soggetto passivo risulta diverso da quello già definito a norma dell'art. 6, l'ufficio, in base agli elementi in suo possesso, liquida l'imposta e provvede per la riscossione ovvero per il rimborso.

Art. 20.

Rettifica delle dichiarazioni

L'ufficio quando non ritenga di accettare la dichiarazione del contribuente sugli elementi che concorrono alla determinazione dell'incremento imponibile notifica avviso di accertamento:

a) dei valori attribuiti al bene;

b) delle spese ritenute non ammissibili;

c) degli importi riconosciuti ammissibili per le spese effettuate prima dell'entrata in vigore del presente decreto e non documentate.

L'accertamento se riguarda anche la determinazione del valore ai fini dell'applicazione delle imposte di registro o di successione può essere notificato con un unico avviso.

La notifica deve, in ogni caso, essere effettuata entro un anno dal pagamento dell'imposta principale sull'incremento di valore ovvero nel caso di accertamento relativo alle spese afferenti a beni caduti in successione nel termine di un anno dalla presentazione della dichiarazione prevista dal terzo comma dell'art. 18.

In caso di omissione della dichiarazione prevista dal sesto comma del precedente art. 18, l'ufficio può procedere ad accertamento entro un quinquennio dalla data in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

Art. 21.

Riscossione dell'imposta complementare

Quando per la determinazione dei valori ovvero per l'accertamento della congruità delle spese pende procedimento di valutazione la riscossione dell'imposta complementare sull'incremento di valore degli immobili viene effettuata dopo la definizione del procedimento stesso.

Art. 22.

Partecipazione del comune all'accertamento

L'ufficio del registro entro trenta giorni dal ricevimento delle dichiarazioni di cui all'art. 18, primo e terzo comma, deve trasmettere ai comuni nei cui territori sono situati i beni le copie delle dichiarazioni stesse.

Nei novanta giorni successivi al ricevimento della copia degli atti di cui al comma precedente il comune interessato può formulare motivate proposte di rettifica degli elementi compresi nelle dichiarazioni che comportino la liquidazione di una maggiore imposta, salvo che si tratti di valori già definiti ai fini delle imposte di registro o di successione.

L'ufficio, ove non condivida le indicazioni del comune, rimette gli atti all'ufficio tecnico erariale, nella cui circoscrizione sono situati i singoli immobili, il quale formulerà motivate proposte all'ufficio del registro per gli adempimenti di competenza.

In mancanza di proposte da parte del comune, l'ufficio del registro procede all'accertamento dell'incremento di valore imponibile ai sensi del precedente art. 20.

Art. 23.

Sanzioni

Per l'omessa o tardiva dichiarazione prevista dal primo o dal sesto comma dell'art. 18 è dovuta una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili.

Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta prevista dal presente decreto è dovuta una soprattassa pari al dieci per cento della medesima.

Per l'omessa o inesatta indicazione dei dati di cui alla lettera *b*) dell'art. 18, che abbia determinato una liquidazione di imposta in misura inferiore a quella dovuta, il contribuente è soggetto al pagamento, oltre che della differenza di imposta, di una soprattassa pari al venti per cento della differenza stessa.

I notai o gli altri pubblici ufficiali che non abbiano richiesto o non abbiano prodotto la dichiarazione prevista dal primo comma dell'art. 18 incorrono in una pena pecuniaria da lire ventimila a lire centomila.

Sono applicabili le riduzioni stabilite in materia di soprattasse per l'imposta di registro.

Art. 24.

Soprattassa per infedele dichiarazione

Quando l'incremento di valore definito supera di oltre un quarto l'incremento risultante dalla dichiarazione del contribuente, è dovuta una soprattassa pari al cinquanta per cento della maggiore imposta dovuta.

Ai fini del confronto di cui al precedente comma e della determinazione della soprattassa si tiene conto del valore iniziale già definito ai sensi del secondo e quarto comma dell'art. 6, ferma restando l'applicazione della soprattassa di cui all'art. 23, terzo comma, nei casi ivi previsti.

Quando l'accertamento è definito per omessa impugnazione da parte del contribuente ovvero con l'adesione del contribuente medesimo, la soprattassa prevista dal presente articolo è ridotta alla metà.

Art. 25.

Esenzioni e riduzioni

Sono esenti dall'imposta i trasferimenti di immobili a causa di morte o per atto tra vivi a titolo gratuito quando siano effettuati in favore di enti pubblici, fondazioni ed enti morali legalmente riconosciuti per uno scopo specifico di assistenza, educazione, istruzione, studio, ricerca scientifica o per altri specifici scopi di pubblica utilità.

L'esenzione è revocata qualora la realizzazione degli scopi di cui al precedente comma non sia dimostrata entro cinque anni dal trasferimento con documentazione da prodursi all'ufficio che ha registrato l'atto o la denuncia.

Per i trasferimenti di immobili di interesse artistico, storico o archeologico, soggetti come tali alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, l'imposta è ridotta al 25 per cento semprechè l'assolvimento degli obblighi previsti per la conservazione e protezione degli immobili stessi risulti da certificazione del competente organo della Amministrazione della pubblica istruzione.

Art. 26.

Solidarietà

Le obbligazioni previste dal presente decreto sono solidali tra gli alienanti ovvero tra i beneficiari del trasferimento di ciascun immobile.

Art. 27.

Intrasferibilità dell'imposta

E' nullo qualsiasi patto diretto a trasferire ad altri l'onere dell'imposta prevista dal presente decreto.

Art. 28.

Privilegi

Il credito derivante dall'applicazione dell'imposta di cui al presente decreto e delle relative soprattasse e degli interessi è privilegiato sugli immobili trasferiti con lo stesso grado dei crediti previsti dal n. 5 dello art. 2780 del codice civile.

Per le imposte suppletive il privilegio non si può esercitare in pregiudizio dei diritti acquistati successivamente dai terzi.

Art. 29.

Devoluzione e rimborso dell'imposta

Le somme riscosse per imposta, interessi e soprattasse sono attribuite al comune nel cui territorio è ubicato l'immobile.

Quando l'immobile trasferito è ubicato in più comuni l'imposta è ripartita in misura proporzionale alla parte situata in ciascun comune.

L'ufficio del registro che ha effettuato la riscossione provvede alla ripartizione e al versamento mensile delle somme spettanti ai singoli comuni.

Le somme indebitamente percette sono rimborsate al contribuente dall'amministrazione finanziaria e, su disposizione dell'Intendente di finanza, recuperate nei confronti del comune insieme con gli interessi passivi, anche mediante trattenuta sui versamenti successivi.

Con decreto del Ministro per le finanze sono determinate le ulteriori modalità per l'attuazione delle norme contenute nel presente articolo.

Art. 30.

Delegazioni

I comuni possono rilasciare a carico della tesoreria comunale delegazioni di pagamento sull'imposta in misura non superiore ai due terzi del gettito dell'anno precedente, a garanzia dei mutui assunti o da assumere.

Quando il gettito dell'imposta risulti insufficiente il comune debitore deve rilasciare delegazioni suppletive su altri cespiti comunali delegabili per legge.

Art. 31.

Rinvio

Per la liquidazione e la riscossione della imposta e delle soprattasse, per gli interessi, per la concessione di dilazioni di pagamento, per le prescrizioni, per la risoluzione delle controversie e per quanto altro non sia diversamente disciplinato nel presente decreto si applicano le disposizioni relative all'imposta di registro o all'imposta di successione.

Art. 32.

Norme transitorie e finali

Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi i contributi di miglioria previsti dalle norme vigenti, nonchè l'imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili istituita con legge 5 marzo 1963, n. 246.

L'ente titolare può tuttavia procedere all'accertamento ed alla riscossione dell'imposta e dei contributi di cui al primo comma se alla data di entrata in vigore del presente decreto si era già verificato il presupposto per l'applicazione dell'imposta o del contributo.

L'importo del contributo di miglioria o di altre analoghe contribuzioni obbligatorie corrisposte nel periodo preso a base per il calcolo dell'incremento imponibile ai fini dell'applicazione dell'imposta di cui al presente decreto è detratto dall'ammontare dell'imposta medesima.

L'imposta prevista dal presente decreto è deducibile dalla plusvalenza assoggettata all'imposta di ricchezza mobile.

Art. 33.

Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1973.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1972

LEONE

ANDREOTTI — RUMOR — VALSECCHI — MALAGODI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 novembre 1972
Atti del Governo, registro n. 252, foglio n. 12. — CARUSO

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

(2651423/2) Roma Istituto Poligrafico dello Stato S.

PREZZO L. 400